GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — VENERDI' 13 OTTOBRE — NUM. 240

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma.................... »	9	17	32
	Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze*, interim *del Tesoro, fatta in udienza del* 18 *settembre* 1882.

Sire,

Al capitolo n. 111, *Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni cessate*, del bilancio del Tesoro pel 1882, venne inscritto un fondo di lire 50,000, inferiore di lire 10,000 a quello stanziato nel precedente esercizio, perchè presumevasi di condurre a termine nel corso dell'anno vari lavori, e di poter quindi diminuire il personale addetto a tali uffici.

Ma questa circostanza essendosi verificata solo in parte, viene ora a risultare al capitolo predetto una deficienza di lire 6000, alla quale fa d'uopo provvedere d'urgenza per non essere costretti a sospendere dei lavori, che, nell'interesse dell'Amministrazione, è necessario siano prontamente compiuti.

Essendosi perciò ravvisata in questo caso l'opportunità di far ricorso al fondo per le *Spese impreviste*, venne in Consiglio dei Ministri deliberato di procedere ad un prelevamento dal fondo stesso della somma di lire 6000, per accrescerne il surriferito capitolo, mediante il decreto Reale che il riferente si onora sottoporre all'approvazione di V. M.

Il Num. **1023** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 7,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1882, in conseguenza delle prelevazioni di lire 4,267,000, fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 2,733,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 81 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1882, approvato colla legge 5 luglio 1882, n. 858 (Serie 3ª), è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire 6000 (lire seimila) da portarsi in aumento al capitolo n. 111, *Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni cessate*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 settembre 1882.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *il Guardasigilli*: G. Zanardelli.

Il Num. **1018** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 25 marzo 1880, n. 5373 (Serie 2ª), e 12 maggio 1881, n. 226 (Serie 3ª), che riordinano il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

Visto il Reale decreto 30 dicembre 1881, n. 581 (Serie 3ª), che apporta alcune modificazioni a tale riordinamento;

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato come sia non solo vantaggioso, ma necessario l'introdurvi talune nuove disposizioni all'effetto di stabilire sempre più l'efficacia del servizio di pubblica sicurezza e per assicurare la disciplina dei funzionari che lo esercitano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.*

Art. 1. Gli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono distinti in due categorie:

Appartengono alla prima i questori, gli ispettori e i viceispettori.

Appartengono alla seconda i delegati.

Art. 2. I gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono stabiliti nel modo seguente:

Prima categoria.

Questori di 1ª classe, coll'annuo stipendio di	L.	7000
Questori di 2ª classe, id.	»	6000
Ispettori di 1ª classe, id.	»	5000
Ispettori di 2ª classe, id.	»	4000
Ispettori di 3ª classe, id.	»	3500
Viceispettori di 1ª classe, id.	»	3000
Viceispettori di 2ª classe, id.	»	2500
Viceispettori di 3ª classe, id.	»	2000

Seconda categoria.

Delegati di 1ª classe, coll'annuo stipendio di	L.	3000
Delegati di 2ª classe, id.	»	2500
Delegati di 3ª classe, id.	»	2000
Delegati di 4ª classe, id.	»	1500

Art. 3. Le classi e gli stipendi del personale di basso servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono stabiliti come segue:

Uscieri di 1ª classe, coll'annuo stipendio di	L.	1200
Uscieri di 2ª classe id.	»	1000
Uscieri di 3ª classe id.	»	900
Uscieri di 4ª classe id.	»	800

Art. 4. La distinzione degli impiegati di pubblica sicurezza in due categorie non porta alcuna variazione nelle attribuzioni loro spettanti a termini delle leggi vigenti, sia come ufficiali di pubblica sicurezza, sia come ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 5. Finchè il numero dei viceispettori non raggiunga, nelle varie classi, quello fissato dal ruolo organico, vi si potrà supplire con altrettanti delegati della classe corrispondente.

Art. 6. I questori sono gerarchicamente subordinati ai consiglieri delegati dell'Amministrazione provinciale, sebbene ad essi equiparati nel rango e nello stipendio. Gli ispettori sono equiparati, secondo la classe rispettiva, ai consiglieri; i viceispettori ai segretari della stessa Amministrazione.

Art. 7. Potrà essere ammesso il passaggio dall'Amministrazione di pubblica sicurezza all'Amministrazione provinciale, e da questa a quella, a favore di quegli impiegati, che, in seguito al parere del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 37, saranno riconosciuti dal Ministro in possesso dei titoli e requisiti all'uopo necessari.

Non potrà però aver luogo il passaggio negli impieghi di 1ª categoria, sia dell'una che dell'altra Amministrazione, se non a favore di quegli impiegati che si trovano forniti della laurea in giurisprudenza.

Art. 8. La gerarchia fra gli impiegati di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, è determinata dal grado e dalla classe; a parità di grado e di classe è determinata dall'anzianità.

I viceispettori di 1ª classe precedono i delegati della classe corrispondente, senza riguardo all'anzianità; i delegati di 1ª classe precedono i viceispettori di 2ª classe. Questa stessa norma si applica ai viceispettori e ai delegati delle altre classi.

Art. 9. Per motivi di servizio potranno essere nominati impiegati in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

Potranno anche essere nominati reggenti di grado o di classe, con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

CAPO II. — *Ammissione agli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.*

Art. 10. Nessuno può essere ammesso agli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, se non giustifica:

1. Di essere cittadino italiano;

2. Di aver compiuti gli anni 20 e di non aver superati i 30;

3. Di aver soddisfatto agli obblighi della leva;

4. Di aver sempre tenuto regolare condotta, e di non aver subìto condanne nè criminali, nè correzionali;

5. Di essere dotato di costituzione robusta, esente da difetti o da imperfezioni fisiche;

6. Di aver conseguito:

Per gli aspiranti alla prima categoria di impieghi, la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno;

Per gli aspiranti agli impieghi di seconda categoria, la licenza di Liceo o di Istituto tecnico, oppure il certificato di aver compiuto lodevolmente, in uno dei Collegi o Accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Art. 11. Nel solo caso in cui manchino aspiranti che siano in possesso dei requisiti di studio specificati nell'articolo precedente, potrà il Ministero ammettere agli impieghi di 2ª categoria anche gli aspiranti che abbiano conseguito soltanto la licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica, purchè giustifichino di avere gli altri requisiti tassativamente indicati nell'art. 10.

Art. 12. Semprechè siano forniti della licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica, ed abbiano gli altri requisiti prescritti dall'articolo 10, potrà il Ministro ammettere agli impieghi di 2ª categoria i sottufficiali provenienti dall'arma dei Reali carabinieri o dall'esercito, anche quando abbiano superati i 30 anni, ma non i 35.

Art. 13. La domanda per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza sarà presentata, coi voluti documenti, al Ministero dell'Interno, a mezzo del prefetto della rispettiva provincia, e quando sia riconosciuto che l'aspirante abbia i requisiti prescritti, sarà ammesso, nella qualità di alunno di 1ª o di 2ª categoria, in conformità al disposto dall'art. 10, num. 6, alla pratica per sei mesi presso quell'ufficio di Prefettura, di Sottoprefettura, o di Questura, che gli verrà indicato.

Art. 14. L'aspirante che durante i sei mesi di esperimento avrà dato prove di assiduità, di zelo e di attitudine al servizio, congiunte a condotta irreprensibile, sarà ammesso a sostenere, avanti una Commissione provinciale, nominata dal Ministro dell'Interno, un esame sulle materie determinate dall'apposito regolamento, secondo la diversa categoria di impieghi. Ove superi l'esame, gli potrà essere concesso di continuare la pratica, fino a che venga nominato ad impiego retribuito.

Art. 15. Il Ministro potrà, in casi speciali, accordare agli aspiranti la proroga di altri sei mesi alla pratica prescritta, e potrà anche ammettere ad un secondo esperimento d'esame quelli che

furono riconosciuti deficienti in qualche materia, semprechè abbiano riportato in complesso più del terzo dei punti necessari alla approvazione, secondo il disposto dall'art. 29. In caso contrario, saranno immediatamente licenziati.

Saranno pure licenziati immediatamente gli aspiranti che rimanessero soccombenti nel secondo esame.

Art. 16. In qualunque periodo dell'esperimento, ed anche dopo l'esame, dovranno i prefetti proporre al Ministero pel licenziamento quegli alunni che avessero dato prova di condotta viziosa o altrimenti irregolare, o che in altro modo si fossero dimostrati disadatti agli uffici della pubblica sicurezza.

Art. 17. L'alunnato che si presta negli uffici di pubblica sicurezza è gratuito.

Potrà tuttavia il Ministero accordare un'indennità mensile, non maggiore di lire cento, a quegli alunni che fossero destinati a supplire impiegati mancanti nel ruolo normale fuori della provincia di loro domicilio o di loro ordinaria dimora.

Tale indennità sarà pagata sul fondo stanziato in bilancio per gli stipendi del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Art. 18. Il numero degli alunni, sia di prima, che di seconda categoria, non potrà eccedere complessivamente la proporzione del cinque per cento degli impiegati delle due categorie.

Art. 19. Nella nomina degli alunni ad impiego retribuito, si procederà coll'ordine degli esami sostenuti e dei punti nei medesimi riportati: a parità di esame e di punti, sarà preferito il più anziano.

Art. 20. Non potranno ammettersi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nemmeno temporaneamente, scrivani, diurnisti od altri impiegati, sotto qualunque denominazione, i quali non siano nominati in conformità delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 21. Alle nomine del personale di basso servizio nell'Amministrazione di pubblica sicurezza si procederà a misura dei posti che si renderanno vacanti, secondo le prescrizioni dell'art. 212 del regolamento approvato col R. decreto 27 ottobre 1880, n. 5705 (Serie 2ª), nè potranno essere ammessi diurnisti, inservienti o commessi, sotto qualunque denominazione, dopo che saranno stati collocati in pianta stabile quelli che attualmente si trovano in servizio.

CAPO III. — *Disposizioni per gli ufficiali provenienti dall'esercito, per gli ufficiali e marescialli dell'arma dei Reali carabinieri e per quelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo.*

Art. 22. Gli ufficiali provenienti dall'arma dei Reali carabinieri e dagli altri corpi dell'esercito, i quali abbiano in tale qualità prestato servizio effettivo per non meno di cinque anni, potranno, previa autorizzazione del Ministro della Guerra, essere nominati comandanti nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo, od anche ispettori di 3ª classe, se abbiano grado di capitano, oppure delegati nelle varie classi, ed essere preposti, con decreto Ministeriale, al comando dei battaglioni e compagnie delle guardie e allievi guardie di pubblica sicurezza, semprechè siano riconosciuti dal Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 37, in possesso dei necessari requisiti di robustezza, condotta, capacità e attitudine al posto al quale aspirano.

Nell'esercizio delle funzioni di comandanti delle guardie essi vestiranno esclusivamente la divisa del corpo, nel quale sono nominati.

Art. 23. Potranno essere nominati delegati di pubblica sicurezza nelle varie classi, in relazione allo stipendio di cui erano provvisti nel corpo, anche i graduati delle guardie di pubblica sicurezza a piedi od a cavallo e quelli dell'arma dei Reali carabinieri, purchè giustifichino di aver conseguita la licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica in uno degli Istituti del Regno, e semprechè abbiano servito lodevolmente per due anni almeno col grado di maresciallo od altro equivalente nel corpo delle guardie o in quello dell'arma, e siano riconosciuti dal Consiglio di amministrazione in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 24. I funzionari, di cui ai precedenti due articoli, concorreranno cogli altri dell'Amministrazione di pubblica sicurezza alle promozioni, sia di merito, che di anzianità, secondo il disposto dal presente regolamento, e quando siano preposti al comando delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, avranno anche l'indennità attribuita ai comandanti e marescialli dal R. decreto 29 giugno 1882, numero 885 (Serie 3ª).

CAPO IV. — *Commissioni esaminatrici.*

Art. 25. Gli esami, tanto d'ammissione alla carriera, che di promozione, sono orali e scritti.

Art. 26. Le Commissioni provinciali per l'esame di ammissione alla carriera risiederanno presso le Prefetture, che saranno di volta in volta indicate dal Ministero, e saranno composte del prefetto, che le presiede, del presidente del Tribunale civile e correzionale, del procuratore del Re, di un professore di belle lettere, del questore, e, dove questo non esista, dell'ispettore di pubblica sicurezza.

Un impiegato della Prefettura, scelto dal prefetto, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 27. La Commissione centrale per l'esame di promozione ai posti di ispettore risiede presso il Ministero dell'Interno, e sarà composta di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un sostituto procuratore generale; di un professore della Facoltà filosofico-letteraria dell'Università di Roma e di un capo di divisione del Ministero dell'Interno, designati di volta in volta dal Ministro.

Un impiegato della Direzione dei servizi di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 28. Gli esami seguiranno in tre giorni, e non potranno durare più di otto ore al giorno. Nei primi due giorni si daranno le prove scritte, nel terzo e nei seguenti la prova orale, la quale non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 29. Ciascun membro della Commissione potrà disporre di 10 punti per l'esame orale: la stessa regola si applicherà agli esami scritti.

Il candidato, per essere approvato, dovrà riportare almeno 26 punti, così nella prova orale, come nella prova scritta.

Art. 30. I temi, anche per l'ammissione alla carriera, saranno preparati dalla Commissione centrale, e, approvati dal Ministro, saranno chiusi in due distinti pieghi sigillati e spediti al presidente della Commissione provinciale, a cui è affidata la cura delle prove scritte, colla indicazione del giorno nel quale ciascun piego dovrà essere aperto.

Il presidente ne farà l'apertura in presenza dei candidati.

Art. 31. Non è permesso ai candidati consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi, nè comunicare fra di loro o con persone estranee.

Ogni infrazione a queste disposizioni trarrà seco la esclusione del candidato dall'esame.

Art. 32. Le Commissioni sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo precedente, e devono prendere le misure all'uopo necessarie.

A questo fine uno almeno dei loro membri dovrà costantemente trovarsi nella sala degli esami.

Art. 33. Man mano che i candidati compiono il lavoro, od al più tardi allo spirare del tempo assegnato, devono sottoscriverlo e consegnarlo a quel componente la Commissione, che è incaricato di riceverlo,

Il lavoro è chiuso e suggellato col timbro d'ufficio in un piego, sul quale devono apporre le loro firme il candidato e il componente la Commissione predetta, indicando l'ora in cui il lavoro venne consegnato.

Art. 34. Le Commissioni provinciali devono redigere una relazione delle operazioni compiute e del risultato della prova orale.

Esse invieranno, per mezzo del prefetto, la relazione al Ministero, nella quale esporranno se qualcuno dei candidati abbia dato prova d'ingegno e d'istruzione non comuni.

Art. 35. I lavori eseguiti presso le Commissioni provinciali sono esaminati dalla Commissione centrale, di cui all'articolo 27 del presente decreto, che giudica sugli elaborati, e classifica i candidati secondo l'ordine di meritò, tenuto calcolo eziandio dei risultati della prova orale.

Art. 36. La Commissione centrale, in seguito agli esami di promozione, procede come all'articolo precedente, e classifica i candidati secondo l'ordine di merito, inviando poi al Ministro una relazione sulle operazioni compiute, osservato quanto è prescritto dall'articolo 34.

Capo V. — *Consiglio di amministrazione e di disciplina.*

Art. 37. Un Consiglio di amministrazione e di disciplina, sedente presso il Ministero dell'Interno, designerà di volta in volta che si verificano vacanze, gli impiegati ai quali spetta la promozione, sia per merito, che per anzianità, eccettuate le promozioni al posto di questore, che sono riservate alla scelta del Ministro.

Lo stesso Consiglio conoscerà e darà parere sulle mancanze alla disciplina commesse dai funzionari di pubblica sicurezza, tutte le volte che debbasi infliggere una punizione maggiore della sospensione di un mese.

Art. 38. Il Consiglio di amministrazione e di disciplina è composto del segretario generale del Ministero dell'Interno, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; del direttore dei servizi di pubblica sicurezza; di un consigliere della Corte d'appello; di un sostituto procuratore generale; del capo della Divisione del personale; del capo della Divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

In mancanza del segretario generale presiede il consigliere della Corte dei conti, ed in assenza del medesimo, il direttore dei servizi di pubblica sicurezza.

Il consigliere della Corte dei conti, quello della Corte d'appello ed il sostituto procuratore generale sono nominati dal Ministro in principio d'ogni anno.

Art. 39. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina si richiede l'intervento di due terzi almeno dei suoi membri: a parità di voti, è preponderante quello del presidente.

Art. 40. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della Direzione dei servizi di pubblica sicurezza, scelto dal presidente.

Di ogni adunanza e deliberazione sarà redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio non saranno valide se non otterranno l'approvazione del Ministro.

Capo VI. — *Ruoli, anzianità e stati matricolari degli impiegati di pubblica sicurezza.*

Art. 41. Al Ministero dell'Interno sarà tenuto un ruolo degli impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, distinti nell'ordine di grado, classe e anzianità loro spettante, e al principio di ogni anno ne sarà inviato un esemplare a tutte le Prefetture, onde gl'interessati ne abbiano conoscenza.

Nei casi di reclami sopra questioni relative all'anzianità, deciderà il Consiglio di amministrazione, salvo il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 42. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe, e, a parità di tali date, da quella del decreto di nomina al grado ed alla classe inferiore.

Art. 43. In caso di parità nelle date di tutti i decreti di nomina e di promozione, precederà il più anziano di età.

Art. 44. Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe, precede chi ne ebbe la reggenza. Fra i reggenti dello stesso grado e della stessa classe, che siano stati nominati colla stessa data, precede il più anziano di età.

Art. 45. Nel computo dell'anzianità sarà detratto:

1. Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle funzioni, qualora il decreto di sospensione non sia stato espressamente revocato;

2. Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 46. L'impiegato che si è dimesso, ove sia richiamato in servizio, occupa l'ultimo posto della classe, alla quale viene ascritto.

Art. 47. L'anzianità non dà diritto a promozione, se non quando sia accompagnata da idoneità e diligenza, riconosciute dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48. Non danno titolo a preferenza gli impieghi conferiti, ma non accettati o non esercitati, salvo che ciò sia avvenuto per avere l'impiegato sostenuto nell'Amministrazione pubblica un ufficio od incarico diverso.

Art. 49. In ogni Prefettura si dovranno tenere, in perfetto ordine e al corrente, gli stati matricolari degli impiegati di pubblica sicurezza della rispettiva provincia, in conformità delle istruzioni Ministeriali.

In questi stati sarà descritto, con puntualità ed esattezza, tutto quanto riguarda la carriera dell'impiegato, la sua condotta, le sue attitudini, i servizi resi, nonchè gli encomi e le gratificazioni accordate, e le punizioni, man mano che saranno pronunziate.

Avvenendo la traslocazione di un impiegato di pubblica sicurezza da una provincia ad un'altra, l'estratto matricolare dovrà essere inviato immediatamente al prefetto, da cui il funzionario va a dipendere.

Art. 50. Alla fine di ogni anno dovranno i prefetti inviare al Ministero un esemplare degli stati matricolari, che saranno presentati al Consiglio di amministrazione e di disciplina, ogni qualvolta debba deliberare intorno ad un impiegato di pubblica sicurezza.

Capo VII. — *Promozioni.*

Art. 51. Le promozioni degli impiegati di pubblica sicurezza hanno luogo per azianità e per merito. Si danno anche promozioni straordinarie per meriti speciali e distinti.

Art. 52. Non possono essere promossi nè per merito, nè per anzianità, gli impiegati che non hanno serbato regolare condotta e che hanno dato motivo a censura, sia come funzionari, che come cittadini.

L'esclusione dalla promozione sarà pronunciata sul parere motivato del Consiglio di amministrazione e di disciplina, sentito il prefetto della provincia, da cui l'impiegato dipende.

Questa esclusione è di sua natura temporanea, e dura fin quando l'impiegato, che ne è colpito, non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

Art. 53. Le promozioni al grado di questore sono fatte a scelta dal Ministro fra gli ispettori di 1ª classe più distinti per merito, senza riguardo all'anzianità.

In casi speciali il Ministro può chiamare al posto di questore anche i sottoprefetti e consiglieri di Prefettura, che abbiano dato prova di una singolare attitudine ai servizi della pubblica sicurezza, nello stesso modo col quale può chiamare gli ispettori di pubblica sicurezza ai posti di sottoprefetti e consiglieri nell'Amministrazione provinciale.

Art. 54. Le promozioni di classe dei questori si fanno esclusi-

vamente per merito fra i più intelligenti e benemeriti per servizi resi, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 55. Le promozioni al grado di ispettore di 1ª classe sono egualmente fatte a scelta dal Ministro fra gli ispettori di 2ª classe più abili e sperimentati, che sieno riconosciuti dal Consiglio di amministrazione in possesso di tutti i requisiti necessari a rappresentare utilmente il questore, nei casi di sua assenza od impedimento.

Per ogni caso di vacanza ai posti di ispettori di 1ª classe, il Consiglio di amministrazione designerà alla scelta del Ministro tre ispettori di 2ª classe, fra tutti quelli che siansi più distinti nei servizi della pubblica sicurezza, e che abbiano dato le migliori prove di intelligenza, di operosità, di attitudine a ben dirigere un ufficio di Questura.

Art. 56. La rappresentanza del questore, nei casi di sua assenza od impedimento, spetta all'ispettore di 1ª classe; ove sienvi più ispettori di 1ª classe, il Ministro designerà, con apposito decreto, quello cui spetta tale rappresentanza, e che avrà titolo di ispettore capo.

Art. 57. Le promozioni degli ispettori dalla 3ª alla 2ª classe si fanno esclusivamente per merito, fra i più distinti dell'intiera classe, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 58. Fuori dei casi previsti dagli articoli 22 e 64 nessuno può essere promosso ispettore se non supera lodevolmente la prova di un esame, secondo il programma fissato dal Ministero.

Art. 59. L'esame, di cui all'articolo precedente, vien dato avanti una Commissione centrale, e non può ripetersi più di due volte.

Saranno ammessi con precedenza a questo esame i viceispettori e i delegati di 1ª classe, e successivamente i viceispettori e i delegati di 2ª classe.

La classificazione sarà fatta, secondo il merito dell'esame, dapprima pei viceispettori e i delegati di 1ª classe, e poi pei viceispettori e i delegati di 2ª classe.

Art. 60. Non potranno essere ammessi all'esame di promozione ad ispettore, e dopo l'esame non potranno essere promossi quei viceispettori e delegati che avessero dato prova di abituale negligenza nell'adempimento dei loro doveri, o che fossero stati sospesi o censurati per motivi disciplinari.

L'esclusione sarà pronunciata secondo le norme e pel tempo indicato all'art. 52.

Art. 61. Le promozioni di classe dei viceispettori e dei delegati saranno conferite in ragione di due terzi per merito, e di un terzo per anzianità.

Art. 62. Finchè il numero dei viceispettori non raggiunga nelle varie classi quello portato dall'organico, essi concorreranno per la promozione, sia di merito, che di anzianità, coi delegati della classe corrispondente, mantenuta la diversa loro categoria.

Art. 63. Sono considerati come titoli alla promozione di merito non solo i servizi resi per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico con operazioni direttive ed esecutive, ma anche quelli resi all'Amministrazione con lavori straordinari d'ufficio e con altri nei quali siasi dato prova di lodevole capacità, di molta intelligenza, istruzione e perspicacia.

Art. 64. Qualunque funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, che, dopo l'attuazione del presente decreto, abbia esposto la vita ad evidente pericolo per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, o per salvare quella dei cittadini, o per ottenere l'arresto di malfattori, oppure che si sia distinto in modo affatto speciale, sia nel dirigere, che nell'eseguire importanti operazioni di servizio, o nel compimento di lavori, nei quali abbia dato prova di un merito eccezionale, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe che di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame, di cui all'art. 58, prescritta per la promozione ad ispettore, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione e condotta che sono necessari, non che di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso.

Tali requisiti e meriti speciali dovranno essere riconosciuti da una apposita Commissione provinciale, che sarà convocata di volta in volta per disposizione del Ministro, e che sarà presieduta dal prefetto, e composta del presidente del Tribunale civile e correzionale, del procuratore del Re, del giudice istruttore presso lo stesso Tribunale e del questore di sicurezza pubblica. Nelle città in cui non risieda il questore, egli sarà sostituito da un consigliere di Prefettura designato dal Ministero.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovrà essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 37.

Le deliberazioni della Commissione provinciale e del Consiglio di amministrazione saranno motivate.

Art. 65. Le promozioni devono in qualunque caso seguire dal grado o dalla classe, che immediatamente precede, e non potranno aver luogo se non dopo due anni dall'ultima promozione ottenuta.

Art. 66. Le designazioni del Consiglio di amministrazione per le promozioni, sia di merito, che di anzianità, saranno fatte di mano in mano che si verificano le vacanze.

Ogniqualvolta il Consiglio dichiari che un impiegato debba preterirsi nella promozione per non avere l'idoneità e diligenza richieste dall'art. 47, ne sarà dato avviso all'interessato, a mezzo del prefetto della provincia.

Art. 67. Il Consiglio di amministrazione dovrà in ogni successiva adunanza prendere cognizione dei reclami che fossero stati prodotti dagli impiegati preteriti o da quelli che si credessero lesi per essere stati dichiarati promovibili per sola anzianità, e delibererà se in base alle nuove risultanze confermi o modifichi il precedente suo avviso.

Capo VIII. — *Congedi, assenze dall'ufficio, aspettative.*

Art. 68. Si potranno accordare congedi agli impiegati di pubblica sicurezza solo quando l'interesse del servizio non ne soffra detrimento.

Spetta esclusivamente ai prefetti accordare tali congedi, che non potranno nel loro complesso superare il periodo di un mese in ciascun anno.

Ove l'impiegato chieda una proroga al suo congedo (che in ogni caso non potrebbe estendersi al di là dei due mesi, giusta il disposto dall'art. 12 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500), dovrà rimettere la sua domanda al Ministero, a mezzo del prefetto da cui dipende, giustificando la causa grave che rende necessaria la chiesta proroga.

Il prefetto procederà alle verifiche che risulteranno necessarie e ne riferirà al Ministero col suo parere.

Art. 69. L'impiegato che si assenta arbitrariamente dall'ufficio, o che alla scadenza del congedo non riassume il servizio, senza avere ottenuta la preventiva autorizzazione prescritta, sarà sospeso dallo stipendio e sottoposto alle altre misure disciplinari, che saranno del caso.

Art. 70. Lo stesso provvedimento sarà adottato contro l'impiegato che, essendo stato traslocato da una residenza ad un'altra, non assumerà presso la medesima il suo servizio nel termine che gli venne prescritto, quando dal prefetto, da cui va a dipendere, non ne abbia ottenuto in tempo la necessaria proroga.

Nè le domande di congedo, nè quelle di aspettativa che fossero state presentate, ma non ancora assecondate, possono esimere l'impiegato traslocato, sia dall'obbligo di assumere il servizio nella nuova residenza, entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari.

Art. 71. Ogni assenza dell'impiegato dall'ufficio per causa di malattia, dev'essere, a premura del medesimo, giustificata presso il suo superiore immediato.

Ove la malattia dovesse protrarsi per un periodo abbastanza lungo, i prefetti ne informeranno il Ministero, trasmettendogli il relativo certificato medico.

Art. 72. Il collocamento in aspettativa per motivi di salute può essere chiesto dall'impiegato o provocato dal prefetto, quando l'interesse del servizio lo esiga. La malattia dovrà essere comprovata da regolari certificati medici.

Art. 73. Per ottenere il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia occorre che questi siano debitamente giustificati e comprovati. Esso può essere negato o revocato, sempre che ciò sia richiesto da esigenze di servizio.

Capo IX. — *Traslochi.*

Art. 74. I traslochi degli impiegati di pubblica sicurezza devono essere limitati alle più strette esigenze del servizio, essendo condizione indispensabile di buona riuscita negli uffici di pubblica sicurezza la esatta conoscenza dei luoghi e delle persone.

Art. 75. — Prima di provocare il trasloco di un funzionario di pubblica sicurezza per causa di condotta, o per mancanza di zelo e diligenza nell'adempimento dei proprii doveri, il prefetto dovrà richiamarlo severamente e fargli conoscere le conseguenze alle quali si espone. Questi richiami ed avvertimenti saranno annotati negli stati matricolari, e, quando riescano inefficaci, il prefetto ne riferirà al Ministero, provocando gli ulteriori provvedimenti che saranno del caso, e trasmettendogli un estratto delle censure e punizioni all'impiegato già inflitte.

Art. 76. Le domande e le proposte di trasloco per motivi di salute devono essere appoggiate a certificati medici; quelle per motivi di famiglia devono essere corredate dalle giustificazioni, che dimostrino il fondamento e la importanza degli addotti motivi.

Capo X. — *Dispensa dal servizio, degradazione e dimissione.*

Art. 77. L'impiegato riconosciuto inabile al servizio può esserne dispensato.

La dispensa potrà essere decretata anche quando si renda necessaria nell'interesse del servizio.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere prima sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 78. L'impiegato dispensato può essere richiamato in servizio, previo il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 79. L'impiegato riconosciuto inferiore all'ufficio che occupa, potrà essere retrocesso di grado o di classe, previo il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 80. L'impiegato che si è dimesso dall'ufficio è obbligato a continuare nel servizio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione.

Capo XI. — *Punizioni.*

Art. 81. Le punizioni degli impiegati di pubblica sicurezza sono:

1. La censura;
2. La sospensione;
3. La revoca dall'impiego;
4. La destituzione.

Art. 82. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'impiegato non sia stato chiamato dal suo superiore a discolparsi su tutte le singole accuse che gli vengono fatte. Ne sarà sempre redatto verbale.

L'imputato ha diritto di fare unire al verbale tutte quelle prove, documenti e memoriali, che credesse produrre a sua discolpa o giustificazione.

Art. 83. La censura è fatta per iscritto dal capo d'ufficio dell'impiegato, sentite le discolpe, di cui all'articolo precedente.

Si fa luogo alla censura pei seguenti motivi:

Negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio;

Assenza qualunque dall'ufficio non giustificata.

Art. 84. La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio per tutto il tempo della sua durata, ma non dispensa dal servizio, a meno che ciò sia espresso nel decreto che la infligge.

Art. 85. La sospensione è pronunciata dal prefetto della provincia con decreto motivato, dopo sentite le giustificazioni dell'imputato, che, unitamente al decreto, saranno rimesse al Ministero, perchè ne determini la durata, a termini dell'art. 21 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865.

Quando la sospensione debba estendersi oltre il termine di un mese, sarà sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'art. 37.

Secondo la gravità delle mancaze la sospensione può estendersi da un giorno a tre mesi, ma non può eccedere questo limite.

Art. 86. Durante la sospensione l'impiegato non può essere promosso nè di grado, nè di classe, nè ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Il tempo trascorso durante la sospensione dalle funzioni non è computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo.

Art. 87. Danno luogo alla sospensione le seguenti cause:

La recidiva nei fatti che motivarono una precedente censura;

L'assenza non giustificata dall'ufficio per oltre due giorni;

Le occupazioni incompatibili collo stato d'impiegato;

L'eccitamento alla insubordinazione;

La cattiva condotta morale;

I debiti vergognosi contratti, e specialmente con inferiori e dipendenti, con persone sospette o pregiudicate, o che per qualunque motivo devono vigilarsi dalla polizia, o con esercenti pubblici, o con meretrici o tenenti postribolo, o con altre persone conosciute per ragioni d'ufficio o che al medesimo ricorsero;

Le offese al decoro dell'Amministrazione;

Il danno recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati per trascuranza dei doveri d'ufficio o per mancanza di riserva;

L'inosservanza del segreto d'ufficio;

L'uso dell'impiego per fini personali o per scopi politici di partito.

Art. 88. È inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato che, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

La sospensione in questo caso cessa soltanto col finire del giudizio, e il Ministero può, durante la medesima, e quando vi concorrono circostanze meritevoli di riguardo, corrispondere all'impiegato, a titolo di alimenti, sino alla metà dello stipendio.

Art. 89. Se venisse pronunciata sentenza di condanna cessa, appena sia passata in giudicato, qualunque assegno a titolo di alimenti, e il Consiglio di disciplina pronuncierà, se sia il caso, di revocare o destituire il condannato, secondo il disposto dagli articoli 91 e 92, o di mantenere soltanto la sospensione senza stipendio per tutto il tempo della pena.

Art. 90. Nei casi di procedimento correzionale o criminale l'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza, colla quale finì il giudizio penale, avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità, od il fatto imputato non costituire un reato a termini della legge, od essere l'azione penale prescritta o in altro modo estinta.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina anche nel caso in cui non si possa procedere per mancanza di istanza privata.

Art. 91. L'impiegato può essere rivocato, sentito il Consiglio di disciplina, quando si verifichi taluna delle seguenti cause:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione oltre un mese;

Mancanza contro l'onore;

Condanna alla pena del carcere, oltre tre mesi, salvo il disposto dall'articolo seguente.

Il decreto di dispensa dal servizio sarà motivato, e ne sarà data comunicazione all'interessato.

Art. 92. Danno sempre luogo alla destituzione, secondo il disposto dall'art. 20 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, l'accettazione di una retribuzione o regalo per l'esercizio delle proprie funzioni; la transazione sopra un verbale; il rifiuto di compiere i proprii doveri, e l'omissione volontaria dei medesimi.

L'impiegato di pubblica sicurezza incorre di diritto nella destituzione anche nei seguenti casi:

Condanna a pena criminale, quand'anche non tragga seco la interdizione dai pubblici uffici;

Condanna a pena correzionale per reato di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, attentato ai costumi;

Condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere, coll'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia.

Art. 93. Si fa luogo alla destituzione, sentito il Consiglio di disciplina, anche per le cause seguenti:

Offese alla persona del Re, alla Reale Famiglia, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni contrarie alla Monarchia Costituzionale o all'Unità della Nazione;

Grave mancanza contro l'onore;

Violazione dolosa del segreto d'ufficio in danno dello Stato o dei privati, o propagazione di notizie che possano recare pregiudizio all'interesse dello Stato o perturbazione nella pubblica sicurezza.

Il decreto di destituzione sarà motivato e notificato all'interessato.

Art. 94. L'impiegato revocato o destituito non può più essere riammesso in servizio.

L'impiegato revocato però, a differenza del destituito, conserva i diritti alla pensione o alla indennità, che secondo la legge gli possono spettare.

CAPO XII. — *Reclami al Consiglio di Stato.*

Art. 95. Spetta al Consiglio di Stato conoscere delle controversie intorno ai rapporti fra l'Amministrazione e gli impiegati, e intorno ai conseguenti diritti ed obblighi, le quali dipendano da interpretazione ed applicazione di legge o regolamento generale di pubblica amministrazione.

Sul ricorso al Consiglio di Stato, presentato al Ministero, sarà sentito il Consiglio di amministrazione.

CAPO XIII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 96. È derogato ai precedenti decreti 25 marzo 1880, numero 5373 (Serie 2ª), 12 maggio 1881, n. 226 (Serie 3ª), e 30 dicembre dello stesso anno, n. 581 (Serie 3ª), in quanto sono contrari al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 agosto 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso.

Per determinazione di S. E. il Ministro del Tesoro, il pagamento nello Stato delle cedole al portatore, del consolidato 5 per cento per il semestre scadente al 1° gennaio 1883, incomincierà col giorno 23 del corrente mese di ottobre.

Roma, 12 ottobre 1882.

Il Direttore Generale del Tesoro
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: num. 617216 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40, al nome di Botta Maurizio, Marcellina, Andrea e Luigia di *Francesco*, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliati in Cargiago (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Botta Maurizio, Marcellina, Andrea e Luigia di *Giacomo*, minori, ecc., ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 2 ottobre 1882.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annuncia l'attivazione della serie dei cavi sottomarini appartenenti alla Compagnia Central and south american telegraph, mediante i quali per la via degli Stati Uniti e del Messico è attivata la corrispondenza telegrafica colle località ed alle tasse sottoindicate.

Alle tasse indicate nello specchio che segue è da aggiungersi quella di lire 0 45 per parola per il percorso fino a Brest. La tassa della via di Londra è uguale a quella di via Brest.

America centrale. *Destinazioni.*	Tassa per parola da Brest
Salvador:	
Libertad	L. 6 45
Altri uffici	» 6 70
Guatemala	» 6 70
Honduras	» 6 70
Nicaragua:	
San Juan de Suz	» 7 70
Altri uffici	» 7 95
Costarica	» 7 95
Istmo di Panama:	
Panama via Galveston (*)	» 9 60
Colon via Galveston (*)	» 9 90
America del sud. *Destinazioni.*	
Colombia:	
Buenaventura	L. 10 45
Altri uffici	» 10 65
Equatore	» 11 70
Perou:	
Payta	» 12 50
Calao e Lima	» 13 75
Mollendo	» 15 30
Arica	» 15 55
Iquique	» 15 85
Altri uffici	» 16 35
Bolivia:	
Antofagasta	» 16 55

(*) I telegrammi per Panama e Colon, trasmessi per questa via, devono portare l'indicazione « Via Galveston. »

Chilì:

Caldera	L. 17 10
Serena	» 17 60
Valparaiso ed altri uffici	» 18 35
Tasse modificate pel Messico.	
Matamoras	L. 3 45
Tampico	» 4 50
Veracruz	» 5 »
Mexico ed altri uffici del Governo	» 5 20
Goatzacoaleos	» 5 75
Uffici provinciali e delle Compagnie private	» 5 95

Roma, 11 ottobre 1882.

REAL COLLEGIO DI MUSICA DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso in detto Collegio a setti posti franchi, distribuiti nei seguenti rami di studi principali, cioè:

Canto, *posti* 3 — *Violino*, 2 — *Clarinetto*, 1 — *Fagotto* 1.

Gli esami in concorso saranno dati dagli aspiranti nel locale del Collegio, cominciandosi dal giorno 8 novembre 1882 in poi alle ore 9 antim. Per l'ammissione al concorso è necessario presentare al presidente del Collegio una domanda (non più tardi del giorno 30 di questo mese di ottobre) con i seguenti documenti a corredo:

1. Fede di nascita;
2. Attestato di buona costituzione fisica;
3. Attestato di vaccinazione;
4. Attestato di buona condotta.

Sono ammessi al concorso i giovani italiani i quali abbiano l'età dai 12 ai 14 anni, e quelli che si trovano già allistati al Collegio ed ammessi originariamente nella suddetta età normale. Per i cantanti l'età può essere fino agli anni 18 compiuti.

Nell'ammissione si terrà severo conto che lo alunno, meno i cantanti, deve compiere per lo meno ai venti anni l'intero corso degli studi musicali nel ramo pel quale concorre. Il concorso verte sulle nozioni di musica in generale e sul ramo od istrumento principale pel quale si concorre.

Subiranno lo esame sulle quattro classi letterarie solamente i candidati che avranno raggiunta l'approvazione nello esame musicale.

Del risultato si terrà conto, secondo legge, per la concessione del posto gratuito.

Napoli, 3 ottobre 1882.

Il Presidente
DUCA DI BAGNARA RUFFO.

Il Segretario
F. BONITO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrivono da Londra alla *Politische Correspondenz* di Vienna:

" La questione urgente del momento è la riorganizzazione dell'esercito, della gendarmeria e della polizia dell'Egitto. Quanto all'esercito, dacchè il governo inglese si è deciso contro l'idea di un protettorato, esso dovrà necessariamente essere posto sotto gli ordini del kedivé, anche se i soldati non saranno di nazionalità egiziana. L'esperienza ha provato che un esercito nazionale egiziano non è pericoloso che per il suo proprio paese, perocchè esso ha dato prova di scarse virtù militari combattendo contro gli stranieri. Si è adunque accettata l'idea, a quanto pare approvata di gran cuore dal kedivé, di formare la truppa regolare d'Egitto di reclute provenienti dalle Indie, con ufficiali inglesi, i quali abbandonerebbero naturalmente il servizio inglese. Resta a sapersi se il sultano si opporrà ad una siffatta misura. A Londra si crede che non si durerà molta fatica a persuadere il sultano, e che le altre potenze non avranno nè il diritto nè il motivo di fare obiezioni.

" Una questione molto più difficile è quella della riorganizzazione del dipartimento delle finanze. Il controllo anglo-francese cesserà, ma non si pensa affatto di abbandonare le finanze dell'Egitto agli egiziani stessi. Si propende piuttosto per l'adozione di un'amministrazione quasi internazionale, cioè a dire per l'impiego, sotto il governo del kedivé, di agenti europei nominati dalle potenze. I principii per regolare queste nomine verrebbero fissati con un accordo tra le potenze, e sembra che questo sarà il primo punto sul quale si apriranno i negoziati. Può essere pure che il terreno sia stato scandagliato qua e là in via confidenziale a questo proposito; ma fino ad ora non esiste nemmeno l'abbozzo di un piano di questo genere ed è probabile che passerà molto tempo prima che i negoziati siano ufficialmente intavolati.

" Quanto alla questione del canale di Suez non si ha punto l'intenzione di riservare per l'Inghilterra nessun privilegio che non fosse concesso contemporaneamente alle altre potenze. "

La *Pall Mall Gazette* di Londra, rispondendo alle osservazioni dei giornali francesi, crede che l'Inghilterra raggiungerebbe molto più presto e più sicuramente lo scopo diretto ed indiretto cui mira in Egitto, concentrando tutta la sua autorità nelle mani del suo console generale, e dandogli piena libertà di combattere, sia i progetti dei suoi colleghi europei, sia le smodate pretese dei suoi connazionali, sia infine le decisioni dei ministri egiziani male ispirati.

" Non è da temersi, dice il diario in parola, che il console generale d'Inghilterra sia troppo debole per un compito siffatto. Esso si varrà dell'autorità a cui gli dà diritto la nostra vittoria. Esso occuperà la sua posizione in modo normale e regolare e si studierà di adempiere ai suoi obblighi, tanto più che la responsabilità peserà su di lui solo. "

Si telegrafa da Berlino al *Times* che l'Inghilterra intavolerà negoziati colle potenze più intimamente interessate nella questione d'Egitto, e, in primo luogo colla Francia. Quando sarà raggiunto l'accordo con queste potenze, l'Inghilterra comunicherà il risultato dei negoziati alle altre potenze per ottenerne l'adesione sotto l'una o l'altra forma.

Il *Temps* ha dal Cairo, 9 ottobre, che la Commissione di inchiesta prosegue i suoi lavori. Ali-Fehmi, Tulba, Abdelal, Mahmud-Samy, Mahmud-Fehni e Abdul Guaffar hanno già subito degli interrogatori. Furono uditi molti testimoni. I documenti sequestrati provano all'evidenza, che il saccheggio e l'incendio di Alessandria hanno avuto luogo in seguito ad ordini dati dai capi. Gli accusati non mostrano nessun coraggio. Essi negano o pretendono di aver agito, perchè avevano paura l'uno dell'altro.

L'*Havas* ha telegraficamente da Berna che il Consiglio federale ha chiesto informazioni sui reclutamenti che si fanno in Isvizzera per l'Egitto.

Risulta dalle notizie che si hanno a Berna che il corpo reclutato in Isvizzera e nel Belgio sarà posto sotto gli ordini diretti del kedivè. Un Consiglio presieduto da un generale sarà incaricato di tutte le questioni relative all'amministrazione, reclutamento, promozioni, pensioni, rinvii e congedi.

Il ministro della guerra non avrà nessuna ingerenza nel servizio o nell'organizzazione di questo corpo.

Una delle quistioni di cui si occupano presentemente i giornali francesi è quella del Madagascar.

" L'ambasciata della regina di Hovas, scrive il *Siècle*, è arrivata o sta per arrivare a Parigi. L'uomo che ne è a capo, è il nipote del primo ministro della regina, ed è noto per i suoi sentimenti ostili alla Francia, e per le preferenze che ha per l'Inghilterra. Il nostro Governo farà bene di non perdere di vista questo fatto. Qualunque siano le promesse che avranno ricevute, i nostri ministri non devono dimenticare che uscendo dalla Francia, gli ambasciatori del Madagascar si recheranno in Inghilterra e che in quel paese troveranno incoraggiamenti e consigli di perseverare nella politica di provocazione di cui si lagna la Francia.

" La rivalità dell'Inghilterra ci impone la lotta che noi probabilmente saremo obbligati di sostenere contro le pretese della regina di Hovas, detta impropriamente regina di Madagascar. E conviene uscirne senza compromettere le relazioni coi nostri vicini, altrettanto gelosi quanto possenti. „

Il *Siècle* prosegue dicendo che la Francia ha in suo favore le tradizioni, i trattati, le confessioni stesse del governo inglese, ma ha contro di sè lo scoraggiamento degli indigeni, che ripetute volte hanno creduto poter fare assegnamento sulla Francia, mentre questa, colla sua leggerezza e l'indifferenza per gli interessi lontani, li abbandonava.

" Un francese, continua il *Siècle*, è stato assassinato, in pieno giorno, nel giugno decorso a Tananariva, ed i suoi eredi non hanno potuto raccogliere l'eredità. La regina ha pubblicato dei decreti che interdicono ai suoi sudditi, sotto pena di morte, di vendere delle terre ai francesi, sebbene questo diritto sia stato loro concesso in virtù di un trattato concluso nel 1868. Essa ebbe l'audacia di far inalberare la sua bandiera in provincie poste sotto il protettorato francese. Infine, mentre i missionari inglesi sono protetti e incoraggiati, mentre essi moltiplicano i loro stabilimenti e le loro scuole, gli stabilimenti francesi sono in balìa ad ogni sorta di persecuzione.

" Ora questo stato di cose deve cessare. Per venirne a capo non è necessario nemmeno di fare dei grandi sacrifici; basterà dar prove di fermezza. A nostro avviso, l'invio di qualcuno dei nostri legni, coll'incarico di mettere ogni cosa in ordine al Madagascar, che coincidesse coll'arrivo dell'ambasciata di quel paese in Francia, produrrebbe il miglior effetto. „

Il *Temps*, con minor calore e senza immischiarvi per nulla l'Inghilterra, domanda pure che il governo hovas venga obbligato a dare le riparazioni necessarie per i grandi atti di violenza commessi sul suo territorio a danno di sudditi francesi e ad annullare, non solo in teoria, ma anche in pratica, la legge che interdice agli indigeni di vendere degli immobili agli stranieri, a dispetto di una disposizione formale dei trattati conchiusi. Dopo di che la Francia dovrà, secondo il *Temps*, rendere effettivo il protettorato che le spetta incontestabilmente sopra una parte dell'isola.

" Alla nostra epoca, conclude il *Temps*, un protettorato non può essere una semplice espressione diplomatica. Per essere giustificato bisogna che si manifesti con risultati tangibili e con una partecipazione efficace del protettore al miglioramento delle condizioni materiali e morali dei protetti. Bisognerà quindi che ci occupiamo, in modo meno platonico che per il passato, delle popolazioni della parte francese del Madagascar. „

D'altronde a giudicare da quello che ne dice il *National*, pare che ogni decisione sia stata differita fino all'arrivo degli ambasciatori. Il *National* aggiunge che se le proposte che faranno gli ambasciatori non saranno reputate vantaggiose per la Francia, e se la regina di Madagascar non riconoscerà formalmente i diritti della Francia stessa, delle misure energiche verranno tosto prese per tutelarli.

Si telegrafa da Dublino in data 9 ottobre che in un discorso tenuto il giorno innanzi a Wexford, in un *meeting* della Lega agraria, sir M. Davitt ha manifestato il suo malcontento per i meschini risultati ottenuti col grande movimento dei tre ultimi anni.

" Questa montagna d'agitazione, disse Dawitt, non ha partorito che un topo. Gli irlandesi del mondo intero si sono uniti per domandare l'abolizione del *landlordismo*, e per esigere che la terra sia del popolo. Queste violenze non hanno conseguito altro che l'abolizione della Lega agraria. „

Sir Dawitt ha detto poi che la legge agraria (*land act*) non ha alcun valore, attesochè non tiene conto degl'interessi degli affittaiuoli irlandesi.

" Difendendo il landlordismo, conchiuse Dawitt, il signor Gladstone non ha fatto nulla per la soluzione del problema sociale in Irlanda, eppure aveva tutta l'autorità necessaria per farlo. Ed esso non ha nemmeno l'intenzione di presentare delle misure in favore dell'Irlanda nelle due prossime sessioni parlamentari. „

Nella seduta del 10 ottobre della Camera dei deputati di Ungheria, il signor Tisza, ministro presidente, rispondendo ad un'interpellanza del deputato Norsarys, il quale domandava perchè il ministro abbia stabilito la Corte marziale nel Comitato di Presburgo, senza aver consultato il municipio, ha dichiarato che egli non ha proclamato lo stato d'assedio, ma si è limitato e dare al commissario del Governo i poteri necessari per farne uso in caso di bisogno.

" Fino a che sarò ministro, aggiunse il signor Tisza, non avrò nessun riguardo per la libertà personale dei briganti, degli assassini e degli incendiari; proteggerò la proprietà e la vità dei pacifici cittadini, e, in caso di bisogno, prenderò sempre delle misure analoghe. „

La Camera, con immensa maggioranza, ha preso atto delle parole del ministro.

Or sono tre mesi, dice il *Journal des Débats*, un'importante riforma è stata attivata in Bulgaria. Un decreto del

principe, emanato in seguito a proposta del signor Geleskovich, allora ministro delle finanze, aboliva le decime.

Questa tassa condannata dall'esperienza di tutti i paesi civili, sarà definitivamente rimpiazzata, come dovunque in Europa dall'imposta fondiaria.

Nel frattempo e sino a che sia completamente ultimato il catasto, ogni centro produttore pagherà in numerario, questo anno e l'anno prossimo, la cifra media della sua decima durante i tre ultimi anni (1879, 1880 e 1881) a titolo d'imposta sui prodotti del suolo.

Questa media sarà ripartita su ogni agricoltore dalla Comune rispettiva sotto l'alta sorveglianza del governo.

Si ha per telegrafo da Costantinopoli, 10 ottobre, che la Porta ha comunicato quel giorno al signor Condurioti una nota sui punti in litigio della frontiera turco-greca.

Questi quattro punti sono: 1° Karalidervern; 2° il lago e il villaggio di Nezeros; 3° Kratehova; 4° Callimaki. Essi saranno definitivamente ceduti alla Grecia conforme al trattato adottato dalla Commissione di delimitazione.

Una certa porzione di territorio situata presso Callimaki, e compresa tra il tracciato della Commissione ed una linea curva che va da Sideropelaki a Cotra, non sarà però sgombrata dai turchi che sotto la riserva che la possessione definitiva di questa porzione di territorio sia sottoposta alla decisione di una Commissione turco-greca.

Il signor Condurioti si è affrettato a trasmettere questa nota al suo governo in Atene.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Torino, 12. — È giunto l'on. Depretis; ripartirà probabilmente stasera.

Londra, 12. — Lo *Standard* ha da Costantinopoli che la Porta è inquieta per la condotta dei consoli francesi in Siria e nel Libano, i quali sono accusati di eccitare i maroniti contro i drusi per fornire un pretesto all'intervento francese.

Londra, 12. — In un *meeting* tenuto a Torpoint, Courtney, segretario della Tesoreria, affermò che l'Egitto pagherà le spese della guerra. Esso deve diventare indipendente da ogni controllo straniero. L'Inghilterra non sosterrà il kedivé se egli si mostrerà incapace di governare. L'Inghilterra vuole staccare l'Egitto dal sultano, sorvegliare il canale di Suez e impedire alle altre potenze d'intervenire.

Messina, 12. — La Deputazione provinciale ha votato lire 3000 in favore degl'inondati.

Rovigo, 12. — Il Po alle 6 di stamane era a 2, 23 sopra guardia, con diminuzione da ieri. Fossa Polesella è a 0 35 sotto guardia. La rotta ora misura 300 metri. L'inondazione superiore è a 0 07 sopra guardia, l'inferiore è a 2 04 sotto guardia. Il dislivello delle acque è di 11. Il canal Bianco è a 3 30 sopra guardia. Il tempo è nuvoloso.

Parigi, 12. — Furono affissi manifesti incendiari in molti punti di Montceau-les-Mines.

Cairo, 12. — La lista dei prigionieri che saranno giudicati dalla Corte marziale fu comunicata a Malet; essa contiene 113 nomi, ai quali sono da aggiungersi quelli di altri 30 prigionieri delle provincie.

Genova, 12. — Con telegramma in data d'oggi e spedito da Stresa, S. A. R. il Duca di Genova ringrazia il Municipio e la cittadinanza per gli auguri inviatigli in occasione dei suoi sponsali.

Venezia, 12. — È giunta la corvetta *Salamis*. Trovasi ancora a bordo l'ammiraglio Koskins, che ripartirà per la via di Torino.

Catania, 12. — Nella seduta odierna il Consiglio comunale votò lire quattromila a favore degli inondati.

Milano, 12. — In seguito alla caduta di una frana tra Bordighera e Ventimiglia sono sospesi i treni fra le due stazioni. Si effettua però il trasbordo dei passeggieri con bagagli non eccedenti i 50 chilogrammi.

Buda-Pest, 12. — Il bilancio del 1883 fu presentato alla Camera dei deputati. Le spese ammontano a 322 milioni e 700 mila fiorini, le entrate a 301 milioni, il *deficit* a 21 milioni e 600 mila fiorini, cioè a 8 milioni e 900 mila di meno che nel 1882. Le spese comuni sono minori di 8 milioni e 300 mila fiorini.

Il ministro delle finanze, nella sua relazione, dichiara che coprirà il *deficit* di 21 milioni di fiorini con l'aumento di diverse imposte che daranno 2 milioni, con 6,800,000 fiorini provenienti dagli arretrati, e con 12,881,000 derivanti da operazioni di credito. Dichiara che il *deficit* sull'esercizio ordinario, che presentemente ammonta a 8 milioni, sparirà completamente nel 1884, in seguito a vari provvedimenti finanziari, specialmente relativi alla imposta sugli alcools. Constata che, in seguito alla conversione di 182 milioni di rendita in oro, si realizzò diggià una economia di un milione e centomila fiorini per interessi.

Rovigo, 12. — La situazione si aggrava continuamente. Salgono a quaranta i comuni inondati e a quarantacinquemila i danneggiati sovvenuti. La spesa giornaliera è enorme pel Comitato, pei comuni e per l'Amministrazione militare.

Chiaravalle Centrale, 12. — Grimaldi, accolto festosamente dalla popolazione, parlò ad un grande numero di elettori. Salutato da vivi applausi, dice di voler tener conto del suo passato, di voler spiegare il suo programma per l'avvenire.

Nel 1876 avvenne una grande rivoluzione nel paese. Un gran partito cadde e ne sorse un altro al quale mi ascrissi e mi mantenni fedele nel programma delle riforme, due specialmente importanti, l'abolizione del macinato e l'allargamento del suffragio.

Favorevole all'abolizione del secondo palmento, mi parve che l'abolizione totale ritardasse gli ordinamenti militari ed i lavori pubblici. In ogni caso l'abolizione doveva esser fatta ad un tratto non graduale. (*Applausi*) Dice essersi opposto risolutamente alla legge sulla perequazione fondiaria, perchè giusta in principio, riesce ingiusta per le provincie meridionali, sperequate nei benefizi.

Disse esser lieto che il Presidente del Consiglio abbia dichiarato a Stradella essere abbandonata ogni fiscalità nella legge.

Dice chiusa l'èra delle riforme politiche, necessarie quelle amministrative specialmente il disgravio dei comuni.

Tocca la questione sociale dichiarando esser urgente risolverla.

La XV Legislatura deve occuparsi seriamente degli ordinamenti militari, operando energicamente provvedendo alla sicurezza ed alla grandezza dell'Italia. (*Applausi prolungati*)

Conchiude non doversi parlare di fusione, nè di trasformazione di partiti, ma di accordi sopra le questioni più urgenti per risolverle col maggior vantaggio della patria.

È necessario costituire, come disse Depretis, una grande maggioranza per il trionfo di queste idee. (*Applausi*)

L'oratore dice che la Monarchia permette le giuste riforme, egli perciò, monarchico, finisce al grido di viva il Re. (*Applausi entusiastici*)

Napoli, 12. — Stasera nella sala affollatissima, del Circolo filologico, De Zerbi parlò della difesa dello Stato. Rispose alle obbiezioni sollevate dalla stampa riguardo al suo discorso di Milano.

Il Governo però si è dimostrato più serio. Disse essere necessario che le conclusioni del suo discorso di Milano, salvo qualche eccezione, divengano un fatto compiuto nel bilancio del 1883.

Riconobbe che la Sinistra provvide alla difesa dello Stato più largamente della Destra. Lodò soprattutto il Ministero attuale per l'alacrità spiegata. Enumerò i provvedimenti ancora necessari, specialmente per la marina, la milizia mobile ed i forti di sbarramento, ma non ne fece questione di fiducia, augurandosi che il Governo ceda alle richieste del paese.

Il discorso durò due ore, e fu applauditissimo.

Torino, 12. — Nella seduta del Consiglio comunale furono letti telegrammi di S. M. il Re e delle LL. AA. RR. la Duchessa ed il Duca di Genova in risposta alle felicitazioni ed augurii ricevuti dalla città di Torino, in occasione degli sponsali del Duca. S. M. dice in questi augurii palpitare il cuore della sua cara città natale, che da secoli divide le fortune della Casa di Savoia. Ringrazia Torino per questa conferma di tradizionali sentimenti, lieto presagio dell'affetto che circonderà l'Augusta sposa nella sua nuova patria. (*Applausi*)

Milano, 12. — La *Perseveranza* annunzia che, oggi, la Commissione centrale della Cassa di risparmio della Lombardia stanziò 100,000 lire in favore degli inondati, oltre alle 28,500 già erogate d'urgenza dal Comitato esecutivo.

Parigi, 12. — Assicurasi che Brédif, controllore francese al Cairo, sia sul punto di tornare al suo posto.

Costantinopoli, 12. — Una squadra ottomana, composta di due corazzate e di tre corvette, andrà fra poco ad incrociare sulle coste di Siria, ma non si recherà nel Mar Rosso.

La Porta risponderà subito con molta cordialità all'ultima nota di lord Dufferin sullo sgombero dell'Egitto.

Vienna, 12. — Il re di Serbia ricevette dopo mezzogiorno una lunga visita dell'imperatore, e quindi partì per Rutschuk.

Torino, 13. — L'on. Depretis è ripartito stamane per Stradella.

Londra, 13. — Un rapporto del Comitato di difesa sul tunnel della Manica, pubblicato nel *Libro Azzurro*, esprime dubbi circa la possibilità di difendere efficacemente l'uscita inglese del tunnel, e scongiura il Governo d'impedire un'opera che minaccierebbe la esistenza dell'Inghilterra.

Il *Times* dice che Wolseley non fu ancora autorizzato a lasciare l'Egitto.

NOTIZIE DIVERSE

Roma. — S. A. R. il Duca di Genova indirizzò ieri il seguente telegramma al ff. di sindaco:

« Sensibilissimo al gentilissimo pensiero che ebbe Roma, invio a V. S. vivi ringraziamenti a nome mio e della principessa fidanzata pei lieti auguri inviatimi da cotesto Municipio.

« TOMMASO DI SAVOIA. »

— Domenica (15), con l'intervento dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, verrà inaugurata la nuova Borsa in piazza di Pietra.

Il Duca d'Aosta e la Compagnia della Misericordia di Firenze. — Leggiamo nella *Nazione*:

S. A. R. il Duca d'Aosta ha accettato di essere ascritto alla venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze.

Il primo aiutante di campo della R. A. S., comunicando questa determinazione, dice che in virtù del nobilissimo scopo cui tende quella venerabile e benemerita associazione, derogando all'abitudine generale, l'Augusto Principe con animo riconoscente accetta ed è lieto di poter far parte di un sodalizio che da secoli ha prestato e presta l'opera sua eminentemente filantropica in pro della umanità.

Il Duca d'Aosta ha inviato in questa occasione mille lire come sua oblazione in vantaggio della benemerita pia Confraternita.

Regia marina. — Il Regio trasporto *Dora* partiva l'11 corrente da Livorno.

Il Regio piroscafo *Sirena* l'11 corrente partiva da Gaeta.

La Regia corazzata *Duilio* approdava l'11 corrente a Spezia e in pari data la squadra permanente partiva da Syra per Taranto.

La spedizione Bove. — La *Vedetta* ha da Montevideo:

Come avrete saputo dal telegrafo, è giunta la *Cabo de Hornos*, con l'intrepido suo comandante Bove e i suoi compagni Lovisato, Spegazzini e altri, reduci dalla *Terra del Fuego*.

Le notizie della spedizione sono abbastanza lusinghiere.

Malgrado i molti infortuni toccati, gli operosi spedizionari hanno potuto fare preziose raccolte botaniche e zoologiche, nonchè eseguire importanti studi idrografici e geografici.

In conseguenza dei cattivi viveri, l'equipaggio di quella nave è affetto di scorbuto. Speriamo che le cure che gli verranno prestate, potranno evitare delle disgrazie.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 12 ottobre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	20,8	12,2
Domodossola	piovoso	—	20,9	11,7
Milano	coperto	—	19,6	15,2
Verona	piovoso	—	21,5	15,9
Venezia	coperto	calmo	20,2	16,9
Torino	coperto	—	18,6	14,0
Parma	nebbioso	—	20,6	14,8
Modena	coperto	—	22,1	14,8
Genova	coperto	legg. mosso	20,8	17,0
Pesaro	coperto	calmo	19,0	14,3
P. Maurizio	coperto	calmo	21,0	16,0
Firenze	coperto	—	23,0	16,5
Urbino	coperto	—	16,5	14,0
Ancona	1/2 coperto	calmo	19,9	17,0
Livorno	coperto	calmo	21,8	16,5
Perugia	coperto	—	22,4	15,5
Camerino	—	—	—	—
Portoferraio	coperto	legg. mosso	22,7	17,5
Aquila	coperto	—	22,0	12,0
Roma	quasi coperto	—	24,7	17,0
Foggia	nebbioso	—	25,5	14,8
Napoli	3/4 coperto	calmo	22,2	18,0
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	20,0	11,4
Lecce	nebbioso	—	25,3	17,7
Cosenza	sereno	—	25,0	16,6
Cagliari	1/2 coperto	calmo	25,0	19,0
Catanzaro	sereno	—	26,0	19,5
Reggio Cal.	sereno	calmo	23,3	19,9
Palermo	sereno	calmo	28.8	16,8
Caltanissetta	sereno	—	23,5	15,5
P. Empedocle	sereno	calmo	26,7	18,8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	26,0	18,6

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 12 ottobre 1882.

Pressione ormai bassa sulla Francia e Germania occidentale; massima 765 mm. all'estremo sud ovest della penisola iberica. Ginevra, Bamberga, Amburgo 755.

In Italia nelle 24 ore barometro disceso dovunque, 5 mm. al nord, 3 al sud; nella notte qualche pioggia al nord.

Stamane barometro variabile da 758 a 762 mm. dal N al S; cielo coperto al N e centro; quasi sereno in Calabria e Sicilia. Venti deboli specialmente meridionali.

Temperatura poco cambiata; massima ieri di 29 gradi a Palermo.

Mare calmo.

Probabilità: venti freschi meridionali; pioggie specialmente al nord.

Osservatorio del Collegio Romano — 12 ottobre 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = $49^m,65$.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,0	760,2	758,7	758,5
Termomet. esterno (centigrado)	19,6	22,8	23,2	20,0
Umidità relativa....	84	65	70	89
Umidità assoluta...	14,22	13,69	14,76	15,41
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	W. 0	S. 16	S. 15	S. 12
Stato del cielo.......	9. cumuli	10. goccie	9. quasi coperto	10. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 23,5 C. = 18,8 R. \| Min. = 17,0 C. = 13,6 R.
Pioggia in 24 ore: poche goccie.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 ottobre 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 75	87 70	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 20
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	89 20
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 30
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1055 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	551 50	550 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	605 „	600 „	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1882	500 „	500 „	433 „	432 „	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	940 „
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	505 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	898 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	290 „
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	455 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	267 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	99 57 ½	99 32 ½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 15	25 10	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 18	20 16	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 90 02 1/2, 05, 07 1/2 fine.
Londra *chèques* 25 13.
Rendita italiana 5 0/0 (1° genn. 1883) 87 75, 72 1/2, 70 cont.
Banca Generale 550, 549 75, 551 50 fine.
Banco di Roma 597, 98, 99, 600 fine.
Cartelle cred. fond. Banco S. Spirito 432 cont.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.
Il Deputato di Borsa P. LUIGIONI.

N. 317.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimerid. di mercoledì 8 novembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la R. Prefettura di Ascoli Piceno, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Ascoli-San Benedetto, compreso fra i chilometri 18 *e* 27 + 900, *della lunghezza di metri* 9900, *in provincia di Ascoli Piceno, escluse le espropriazioni stabili, le travate metalliche e l'armamento, per la presunta somma, soggetta a ribasso di asta, di lire* 865,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale cogli articoli aggiunti in data 6 settembre 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma ed Ascoli Piceno.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 16 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 24 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 43,300, ed in lire 86,500 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 9 ottobre 1882.

5690 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI

Prima convocazione.

A norma degli articoli 30 e 31 degli statuti sociali gli azionisti della Società delle cartiere meridionali sono convocati in assemblea generale ordinaria, negli uffici della Banca Napoletana in Napoli, pel giorno del 31 ottobre corrente anno, ad un'ora pomeridiana.

Secondo l'art. 29 degli statuti hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale tutti gli azionisti possessori di almeno 10 azioni, e che ne avranno fatto il deposito presso la Banca Napoletana (Monteolivete, 37), 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1881-1882;
Rapporto dei revisori dei conti;
Approvazione del bilancio;
Nomina di 7 amministratori in rimpiazzo di quelli uscenti di carica o dimissionari.

Napoli, 29 settembre 1882. 5706 5719

MUNICIPIO DI COSENZA

AVVISO.

Ai termini dell'art. 5 del contratto 3 luglio 1877, rogato Lucente, si fa noto al pubblico che nel sorteggio del cadente trimestre essendo state sorteggiate le obbligazioni portanti i numeri

103 1245 141 594

le stesse per tutti gli effetti di legge si dichiarano annullate ed estinte col 1º ottobre p. v.

Cosenza, 30 settembre 1882.

5668 *Pel Sindaco*: C. SECI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

N. 27. **della Divisione di Roma (13ª)**

Avviso d'Asta per reincanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la offerta di ribasso superiore al ventesimo sul prezzo al quale nell'incanto del 2 ottobre corrente risultò deliberato l'appalto per la provvista e distribuzione del

PANE

occorrente alle truppe di stanza e di passaggio nel territorio del VII corpo d'armata durante l'anno 1883, come fu annunciato nell'avviso d'asta del predetto giorno 2 ottobre, per cui, dedotto il ribasso d'incanto, di lire dieci e centesimi diciassette per ogni cento lire sul prezzo di centesimi 24 per ogni razione di grammi 735, e quello suddetto superiore al ventesimo, residuasi il suo importare come segue:

PREZZO d'incanto per ogni razione di grammi 735	RIBASSO ottenuto	MIGLIORAMENTO	PREZZO residuale per ogni razione di grammi 735
L. 0 24	L. 10 e cent. 17 per ogni 100 lire.	L. 5 e cent. 35 per ogni 100 lire sul prezzo di provvisorio deliberamento.	L. 0 204057823

Si procederà perciò presso questa Direzione, (piazza San Carlo a'Catinari, numero 117, piano secondo), al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati, scritti su carta col bollo ordinario da una lira, alle ore due pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno 18 ottobre corrente, sulla base del suindicato prezzo e ribassi, per eseguirne il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso questa Direzione.

Alle offerte per questo incanto sono applicabili le regole d'accettazione e le clausole di nullità stabilite dall'avviso di primo incanto in data 10 settembre u. s., numero 22.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito per cauzione stabilito in lire 35,000, nella Tesoreria provinciale di Roma, od in quelle delle città nelle quali hanno sede le Direzioni di Commissariato militare. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'appalto di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale, od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta allo ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio di asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agli incanti ed al contratto, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, di registro, ecc., sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti disposizioni.

Roma, li 10 ottobre 1882.

Per detta Direzione

Il Capitano Commissario: E. MEINARDI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Treviso e Conegliano, in ordine alle vigenti disposizioni, apre concorso al vacante posto di notaio in Montebelluna, con invito agli aspiranti di avanzare a questo ufficio le relative domande, coi documenti in bollo, nel termine prescritto dall'art. 10 della legge notarile e 25 del relativo regolamento.

Treviso, 9 ottobre 1882.

5723 Il presidente F. D. PIAZZA.

DIFFIDA.

Si deduce a pubblica notizia che il signor Bernardino Bernardi del fu Nicola, di Genzano di Roma, come non ebbe giammai verun mandato di amministrare esclusivamente gli affari del patrimonio ereditario di detto Nicola Bernardi, così non venne mai autorizzato ad esigere i crediti relativi senza il concorso del sottoscritto, che dichiara di non riconoscere qualunque illegittimo pagamento fatto in sue mani.

Genzano di Roma, 10 ottobre 1882.

5722 PIETRO BERNARDI.

Domanda per svincolo di cauzione.

(2ª *pubblicazione*)

Francesco Caravelli fu Domenico e Caterina Lo Tito di Vincenzo, il primo figlio erede, e la seconda altra erede del fu notar Domenico Caravelli, residente in Altomonte, quest'ultima autorizzata dal secondo marito Francesco Cordasco, tutti di detto luogo, hanno chiesto al Tribunale di Castrovillari lo svincolo della cauzione prestata dal suddetto notaio, dopo la pubblicazione a norma di legge.

Castrovillari, 17 luglio 1882.

Pel cancelliere
il vicecancelliere aggiunto
5473 SAV. MARINI.

AVVISO.

In nome di S. M. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La Corte Reale d'appello di Firenze, sezione delle ferie, camera di consiglio,

Veduto il ricorso per omologazione di adozione, presentato nel dì 30 agosto decorso dal signor Enrico Ariani del fu Luigi, di Firenze;

Veduti i documenti al medesimo uniti ed il parere scritto del procuratore generale del Re;

Assunte le opportune informazioni;

Sentito in camera di consiglio il Pubblico Ministero;

Veduti gli articoli 214, 215, 216, 218 del Codice di procedura civile,

Dichiara che si fa luogo all'adozione proposta dal ricorrente signor Enrico Ariani al signor Cesare del fu Natale Battaglini, di Firenze, e da questo consentita.

Ordina che il presente decreto sia in copia autentica pubblicato e affisso alla porta esterna sì del palazzo di residenza di questa Corte d'appello, che del Tribunale civile e correzionale, ed alla porta comunale di questa città, non meno che l'inserzione di esso nel Giornale ufficiale del Regno e in quello degli annunzi giudiziari di questo distretto.

Così deliberato li 26 settembre 1882 dagli illustrissimi signori cavalieri Domenico Castelli, ff. di presidente, Pietro Restori, Vito Boari, Placido Montalbano ed Ettore Luciani, consiglieri.

Domenico Castelli.
Pietro Restori.
Vito Boari.
Placido Montalbano.
Ettore Luciani.
Gioacchino Contri canc.

Per copia conforme rilasciata per servire per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dalla cancelleria della Corte d'appello di Firenze, li 29 settembre 1882.

5705 Il canc. G. CONTRI.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

5628

Riassunto della situazione del dì 30 del mese di Settembre 1882.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 5,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . . . L. 5,000,000.

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 5,417,630 87
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 4,662,944 42	4,662,944 42	4,662,944 42
	pagabili in carta id. maggiore di 3 mesi	»		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»		
	Cambiali in moneta metallica	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»		
Anticipazioni				» 7,309,455 15
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 532,732 »		532,732 »
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	»		
	Effetti ricevuti all'incasso	»		
Crediti				» 8,597,256 76
Sofferenze				» 27,498 72
Depositi				» 16,317,149 »
Partite varie				» 267,487 89
			TOTALE	L. 43,132,154 81
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 170,967 08
			TOTALE GENERALE	L. 43,303,121 89

PASSIVO.

Capitale		L. 10,000,000 »
Massa di rispetto		» 335,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa		» 14,886,370 »
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 433 40
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 210,340 46
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 16,317,149 »
Partite varie		» 1,013,852 93
	TOTALE	L. 42,763,145 79
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 539,976 10
	TOTALE GENERALE	L. 43,303,121 89

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro		L. 5,000,000 »
Argento		»
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)		» 170 87
Biglietti consorziali		» 308,310 »
	RISERVA	L. 5,308,480 87
Biglietti di altri Istituti d'emissione		» 109,150 »
	CASSA	L. 5,417,630 87

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE		NUMERO	
da L. 50		53,181	L. 2,659,050 »
da » 100		33,878	» 3,387,800 »
da » 200		13,526	» 2,705,200 »
da » 500		12,145	» 6,072,500 »
da » 1000		»	» » »
	SOMMA		L. 14,824,550 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

VALORE		NUMERO	
da L. 20		3,091	L. 61,820 »
	TOTALE		L. 14,886,370 »

Il rapporto fra il capitale L. 5,000,000 » e la circolazione . . . . L. 14,886,370 » è di uno a 2 97

Il rapporto fra la riserva L. 5,308,480 87 { la circolazione L. 14,886,370 » e gli altri debiti a vista L. 433 40 } L. 14,886,803 40 è di uno a 2 80

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 »
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 »
Per le anticipazioni su sete	» »
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 50

Prezzo corrente delle azioni	L. 550 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 6 »

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 30 del mese di Settembre 1882. 5716

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 78,000,000

ATTIVO.

Voce	Descrizione	Parziale	Subtotale	Totale
Casse e riserva				L. 168,743,834 32
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 240,553,113 12	247,896,411 68	257,340,233 20
	id. maggiore di 3 mesi	" "		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	" 80,730 56		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	" 7,262,568 "		
	Cambiali in moneta metallica	" 9,443,821 52	9,443,821 52	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	" "		
Anticipazioni				" 35,741,280 56
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 153,092,390 38		184 060,858 90
	Id. id. per conto della massa di rispetto	" 27,024,759 74		
	Effetti ricevuti all'incasso	" 3,943,708 78		
Crediti *				" 145,458,529 77
Sofferenze				" 5,335,855 10
Depositi				" 340,281,199 14
Partite varie				" 77,815,298 81
			Totale	L. 1,214,777,089 80
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				" 1,656,460 22
			Totale generale	L. 1,216,433 550 02

* Crediti:

Descrizione	Importo	Totale
Conti correnti attivi	L. 9,627,540 22	145,458,529 77
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	" 18,000,000 "	
Tesoro dello Stato c/ quota s/ mutuo di 50 milioni in oro	" 29,791,460 "	
Crediti ipotecari	" 1,544,396 37	
Tesoro dello Stato c/ scudi d'argento somministrati c/ valute divisionarie	15,500,470 "	
Tesoro dello Stato c/ mutuo oro giusta conv. 1° giugno 1875	" 334,975 22	
Azionisti a saldo azioni	" 50,000,000 "	
Tesoro dello Stato c/ prestito di 644 milioni in moneta metallica (Convenzione 8 luglio 1881)	" 20,659,687 96	

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 200,000,000 "
Massa di rispetto	" 31,865,000 "
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	" 458,512,148 "
Conti correnti ed altri debiti a vista	" 32,924,120 93
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	" 60,297,648 67
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	" 340,281,199 14
Partite varie	" 88,254,417 44
Totale	L. 1,212,134,531 18
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	" 4,299,015 84
Totale generale	L. 1,216,433,550 02

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 35,664,833 50
Argento	" 55,255,553 22
Bronzo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	" 159,086 11
Biglietti consorziali	" 68,165,728 50
Riserva	L. 159,245,201 33
Eccedenza del 10 0[0 delle valute divisionarie somministrate al Tesoro c/ scudi d'argento (Convenzione 9 dicembre 1879)	" 1,952,272 73
Biglietti di altri istituti d'emissione	" 7,483,773 09
Bronzo eccedente la proporzione dell'1 per mille	" 62,587 17
Cassa	L. 168,743,834 32

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	1,987,751	L. 99,387,550 "
da L. 100	1,401,805	" 140,180,500 "
da L. 500	282,865	" 141,432,500 "
da L. 1000	76,942	" 76,942,000 "
Somma		L. 457,942,550 "

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Descrizione	Numero	Importo
Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 "
da L. 25	N. 18,488	" 462,200 "
da L. 40	" 1,663	" 66,520 "
da L. 250 della cessata Banca di Genova	" 59	" 14,750 "
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	" 24	" 24,000 "
Totale		L. 458,512,148 "

Il rapporto fra il capitale L. 150,000,000 " . . . . e la circolaz. L. 458,512,148 " è di uno a 3 056

Il rapporto fra la riserva L. 159,245,201 33 { la circolazione L. 458,512,148 " e gli altri debiti a vista " 32,924,120 93 } L. 491,436,268 93 è di uno a 3 086.

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	5 0[0
Sulle cambiali pagabili in metallo	5 0[0
Per le anticipazioni su titoli e valori	6 0[0
Per le anticipazioni su sete	6 0[0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	"
Sui conti correnti passivi	3 1/2 0[0

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. 2179 "
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	" 13 33

Roma, 10 ottobre 1882.

REGIA PRETURA
del 3° mandamento di Roma.

Si rende noto che con atto del dì 8 ottobre corrente i signori Spadoni Pietro, Spadoni Angela, assistita dal suo marito Arturo Colasanti Brunotti, e Rossolini Odoardo, come padre del minorenne suo figlio Cesare, hanno dichiarato di accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, lasciata dal fu Antonio Spadoni, morto intestato in Roma nel 22 settembre p. p.

Roma, dalla cancelleria della suddetta Pretura, li 9 ottobre 1882.

5727 Il canc. Noli.

REGIA PRETURA
del 3° mandamento di Roma.

Si rende noto che con atto in data d'oggi il signor Garofalo cav. Enrico, come procuratore speciale dei signori Ronghi Emanuela vedova Rosati, Rosati cav. Nicola, Rosati cav. Giuseppe, Rosati Luca, Rosati Matteo, Rosati Angelina e Sparanò Angelo coniugi, Rosati Maria e Del Vaglio Giuseppe coniugi, Rosati Francesca e Grimaldi Domenico coniugi, in virtù di mandato 30 settembre 1882, atti Mazzitelli, notaio in Napoli, e Rosati cav. Marco, e Rosati Filomena e Garofalo cav. Enrico coniugi, hanno dichiarato di accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, lasciata dal fu Rosati Giovanni, morto in Teramo il 23 settembre p. p., domiciliato in Roma, in via della Vite, n. 81.

Roma, dalla cancelleria della suddetta Pretura, li 9 ottobre 1882.

5726 Il cancelliere Noli.

AVVISO.

A richiesta della signora Lucia Azzarelli in Gabellini, ammessa al gratuito patrocinio con decreto tre marzo 1882, rappresentata dall'avv. Giulio Paolucci,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile di Roma ho citato il signor Giovanni Gabellini, domiciliato a Santiago (America), a senso degli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile, a comparire in camera di consiglio dal signor presidente del Tribunale civile di Roma, nella sua residenza ai Filippini, il giorno ventotto gennaio 1883, ore undici antimeridiane, fissato dallo stesso vicepresidente, onde essere inteso alla chiesta separazione per parte della istante.

Roma, 11 ottobre 1882.

5699 Giuseppe Montebove usciere.

AVVISO DI CONCORSO
a posto notarile vacante.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Saluzzo,

Visti gli articoli 10 e 135 del testo unico della legge sul riordinamento del Notariato, approvato col Regio decreto 25 maggio 1879, n. 9400 (Serie 2ª);

Vista la tabella delle residenze notarili unita al R. decreto 28 novembre 1875, n. 2803 (Serie 2ª);

Visto il ruolo dei notari esercenti nel distretto di Saluzzo;

Visto il verbale d'adunanza del Consiglio notarile delli 30 settembre 1882,

Fa noto

Che nel distretto di Saluzzo, compreso nella giurisdizione della Corte d'appello di Torino, trovasi vacante un ufficio di notaro colla residenza nel comune di Lagnasco (mandamento di Saluzzo),

Ed invita

coloro che intendessero di concorrere pel posto suddetto, a presentare a questo Consiglio notarile la loro domanda, coi necessari documenti, entro il termine di giorni 40, a seconda del disposto del succitato articolo 10 della legge, osservate le prescrizioni di cui all'art. 27 del vigente regolamento approvato col R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª).

Saluzzo, 6 ottobre 1882.

Il membro anziano ff. di presid.
5697 M. Robersi Luigi.

CAMERANO NATALE, Gerente. ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI CANINO

AVVISO D'ASTA per vendita di taglio di bosco.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno 31 del mese corrente, in questa sala comunale, innanzi al sindaco, o chi ne fa le veci, si procederà al primo esperimento d'asta pubblica per vendere, al maggiore e migliore offerente, il taglio di una parte del bosco di alto fusto, denominato *Dei Bovi*, di proprietà comunale, della quantità superficiale approssimativa di ettari 295, e giusta le indicazioni tutte contenute nella perizia, redatta il 2 agosto p. p. dall'ing. agronomo sig. Raffaele Corini, approvata dal Consiglio comunale e dalla onorevole Deputazione provinciale di Roma.

L'asta sarà tenuta ad estinzione di candela vergine, e colle norme stabilite nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Il prezzo d'incanto è fissato in lire 80,438 60, secondo i risultati dell'anzidetta perizia.

Le offerte in aumento non saranno inferiori a lire 100 ciascuna.

Gli offerenti, per essere ammessi all'asta, dovranno comprovare la loro capacità e moralità con documenti, di recente data, dei sindaci del comune di loro ultimo domicilio; e depositeranno preventivamente nella Cassa comunale lire 8043 86 a garanzia della offerta; alla stipulazione del contratto vincoleranno, a titolo di cauzione definitiva, un capitale di lire 10,000.

Quest'ultimo deposito sarà eseguito o in moneta corrente o in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, valutato al prezzo corrente della Borsa di Roma. Nel primo caso il comune non corrisponderà alcun interesse; nel secondo rilascerà a beneficio dell'aggiudicatario i relativi cuponi.

La perizia e il capitolato di oneri sono ostensibili a chiunque in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio.

La lavorazione dovrà essere ultimata entro il mese di agosto 1883. L'aggiudicatario però avrà facoltà di limitarla ad ettari 180, rimandando il compimento del taglio al 1884, prima del mese di giugno, come meglio risulta dal capitolato.

Il termine utile per presentare le offerte in aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo che risulterà dal primo incanto, va a scadere il giorno 15 del mese di novembre prossimo, alle ore 10 ant.

Tutte le spese di asta e di contratto, bollo, registrazione, diritti, sono a carico dell'aggiudicatario, e saranno prelevate dal deposito di asta.

Canino, 12 ottobre 1882.

Il Sindaco ff.: G. BONIFAZI.

5734

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TERRA D'OTRANTO

Avviso d'Asta.

Il pubblico è avvisato che la mattina del giorno 30 ottobre 1882, alle ore dieci, si procederà in questo ufficio, innanzi al signor prefetto presidente, o a chi per esso, agli incanti per gli appalti di manutenzione, col sistema detto a provvista, delle strade provinciali: 1ª Mesagne Francavilla, dell'annuo presuntivo importo di lire 11,990; 2ª Brindisi Carovigno, dell'annuo presuntivo importo di lire 16,933; 3ª Brindisi Mesagne, dell'annuo presuntivo importo di lire 13,675; 4ª Taranto per Massafra fino alla colonnetta 104 verso Mottola, dell'annuo presuntivo importo di lire 10,509, e giusta il capitolato generale a stampa del 28 luglio 1877, e capitolati speciali del 29 settembre 1882, ostensibili presso l'ufficio della Deputazione.

Gli appalti avranno principio otto giorni dopo la stipulazione dei contratti, e termineranno al 31 marzo 1887.

Si procederà agli incanti col metodo della candela vergine, e saranno deliberati gli appalti agli offerenti il maggior ribasso. Le offerte di ribasso non potranno essere minori di lira 1 per cento sull'ammontare dell'appalto.

Per essere ammessi a licitare dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere del Genio civile, da un ingegnere provinciale, ovvero da un architetto ascritto all'albo giudiziario, con firma autenticata dal sindaco, di data non anteriore a mesi sei, e vidimato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale.

Dovranno inoltre i concorrenti presentare in contante o carte bancali una cauzione provvisoria per sicurezza dell'asta di lire 800 per ciascuna delle quattro strade.

Colui che rimane deliberatario dovrà alla stipulazione del contratto somministrare una cauzione in danaro o carte bancali, o in cartelle del Debito Pubblico, al valore del corso della Borsa di Roma nel giorno dell'aggiudicazione, dell'importare di lire 1500 per la 1ª strada; di lire 2000 per la seconda; di lire 1700 per la terza; di lire 1500 per la 4ª.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, tasse di registro e quelle per le copie del contratto stesso, e dei documenti che ne faranno parte, saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

Si dichiara che nell'asta saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

Il termine utile per produrre offerta in ribasso, non minore del ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è di giorni quindici da quello del deliberamento.

Lecce, 9 ottobre 1882.

5695 *Per la Deputazione provinciale*: GASPARE BALSAMO.

Provincia di Padova — Circondario di Este

COMUNE DI VESCOVANA

AVVISO.

Presentata in tempo utile offerta di ribasso del ventesimo sulla somma di lire 7456 42, importare della delibera provvisoria per la fornitura di materia e mezzi necessari alla manutenzione delle strade tutte del comune per l'epoca dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1891, si rende noto che nel giorno di venerdì 10 novembre 1882, alle ore 10 antimeridiane, nella residenza di questo Municipio, si procederà al reincanto della fornitura di materia e mezzi nella manutenzione stessa.

La delibera seguirà seduta stante, a mezzo di estinzione di candela vergine, a chi avrà offerto il miglior ribasso, e la gara sarà riaperta sul dato di lire 7083 60.

Ogni aspirante dovrà cautare la propria offerta con un deposito di lire 600 in valuta legale.

Le condizioni del reincanto sono quelle riportate nell'avviso 25 luglio p. p., pari numero di questo Municipio, regolarmente pubblicato ed ostensibile presso il medesimo nelle ore d'ufficio.

Dal Municipio di Vescovana, li 24 settembre 1882.

Per la Giunta
Il Sindaco: A. RIZZO.

5698

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI PIACENZA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 3 del mese di novembre, alle ore tre pomeridiane, si procederà in Piacenza, avanti il direttore del Genio militare e nel locale d'ufficio, sito in via San Lazzaro, n. 74, allo

Appalto dei lavori per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati militari e delle fortificazioni della piazza di Piacenza, durante il triennio 1883-1884-1885, per l'importo complessivo di lire 105,000.

Le condizioni d'appalto e relativa tariffa sono visibili presso la Direzione del Genio suddetta, dalle ore 9 alle 11 ant. d'ogni giorno.

I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, e scadono al mezzodì del giorno 20 novembre p. v.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente che col suo partito, in piego suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà fatto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo suddetto, o almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno:

1. Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

2. Esibire un attestato di persona dell'arte, confermato da un direttore del Genio militare, il quale attestato sia di data non anteriore di 2 mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private;

3. Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Tesorerie provinciali ove hanno sede gli uffici delegati a ritirare le offerte, un deposito di lire 11,000, in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui venne operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati alla Direzione del Genio militare di Milano, Alessandria, Bologna, Torino, Firenze, Verona, Roma, Genova, Venezia, Napoli, Bari, Capua e Spezia, ed alle sezioni del Genio militare di Pavia, Parma e Cremona. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione appaltante ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Il ricevimento dei depositi che si faranno presso la Direzione appaltante e la presentazione degli altri titoli richiesti avrà luogo dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 3 pom. del giorno dell'incanto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Dato in Piacenza, addì 10 ottobre 1882.

Per la Direzione
Il Segretario: P. BORZINI.

5709

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA (9ª)

AVVISO D'ASTA (N. 18).

Si notifica che, dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia per le truppe, si procederà addì 20 ottobre corrente anno, alle ore 2 pom., presso questa Direzione, sita in via Marsala, palazzo Grassi, al civico n. 12 (già via di Mezzo San Martino, n. 1778), ed innanzi al signor direttore, a pubblico incanto, mediante partiti segreti, per dare in appalto le seguenti provviste di

Frumento occorrente per i Panifici militari di Bologna e Modena.

INDICAZIONE del magazzino pel quale le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto — *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto Valore reale	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale *Quintali*					
Bologna.	Nazionale	5000	50	100	2	L. 200	La consegna della prima rata dei quintali 5000 di frumento per il Panificio militare di Bologna, e dei quintali 2000 per quello di Modena dovrà effettuarsi nei detti Panifici entro 10 giorni a partire da quello successivo al giorno in cui il deliberatario avrà ricevuto l'avviso d'approvazione del contratto, e la successiva consegna dovrà effettuarsi parimenti in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la prima e la seconda.
Modena.	Id.	2000	20	100	2	L. 200	

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882, del peso non minore di chil. 75 per ettolitro, e conforme al campione n. 1 per il grano da introdursi nel Panificio di Bologna, e n. 2 per quello da introdursi nel Panificio di Modena, esistenti presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare nelle località in cui verrà fatta pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto per ogni quintale di frumento a provvedersi un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base allo incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque, decorribili dalle ore 3 pomerid. (tempo medio di Roma) del giorno di provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti a detta impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante di aver fatto in una delle Casse dello Stato, incaricate di ricevere od amministrare i depositi, il deposito provvisorio della somma di lire duecento per ognuno dei lotti per cui intendono di fare offerta, quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge; tale ricevuta di deposito dovrà essere presentata separatamente, ossia non inchiusa nel piego contenente l'offerta.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o fatte per telegramma.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno; ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente prima che sia stata dichiarata aperta l'asta, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede d'una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Bologna, addì 9 ottobre 1882.

Per detta Direzione

Il Capitano Commissario: G. VIGANO'.

5710

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI DISTACCAMENTO DEL RECLUSORIO MILITARE DI SAVONA

AVVISO DI PROVVISORIO DELIBERAMENTO.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nello stesso avviso d'asta delli 24 settembre 1882, per la provvista di materie prime occorrenti al suddetto Reclusorio per l'anno 1883, è stato con incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso infraindicato:

Numero d'ordine del campionario	INDICAZIONE DELLE MATERIE	Lotto	Quantità in chilog.	Prezzo per ogni chilog.	Importo	Ribasso ottenuto nel 1° incanto per ogni 100 lire	Importo residuale	Somma di cauzione	Termine per la consegna
19	Pergamena animale	8°	3000	6 »	18,000 »	3 05	17,451 »	1750 »	La consegna della controindicata materia dovrà essere fatta in 4 rate trimestrali uguali, a partire dal 1° febbraio 1883.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 24 ottobre 1882, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta deve essere presentata all'ufficio del Consiglio suddetto, dalle ore 9 alle 12 meridiane, o presso i distretti militari di Novara, Milano, Alessandria, Como, Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza, Bologna, Ancona, Lucca, Livorno, Vicenza, Pavia, Torino, Cuneo, Genova, Perugia, Firenze, Siena, Roma, Treviso, Verona, Modena, Padova, Caserta, Voghera, Vercelli, Pinerolo, Cremona e Napoli.

Le offerte dovranno essere presentate ai distretti sopra detti in tempo utile perchè possa il Consiglio d'amministrazione appaltante ricevere ufficialmente da ognuno di essi, prima dello scadere del termine, la migliore fra quelle loro presentate.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengano prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso d'asta in data 24 settembre, e dai capitoli d'oneri visibili presso questo Consiglio d'amministrazione ed i distretti suddetti, e quelle fatte per telegramma.

L'invio delle offerte per parte dei distretti suddetti non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nel Consiglio appaltante, il quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali, quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

Dato in Savona, addì 9 ottobre 1882.

Il Segretario del Consiglio

Tenente ERCOLE TIBILETTI.

5725

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
N. 11. della Divisione di Bari (17ª)

AVVISO D'ASTA *per reincanto appalto foraggi in seguito ad offerta di ribasso del ventesimo.*

Si notifica che nell'incanto tenutosi il giorno 3 ottobre corrente in questa Direzione venne deliberato l'appalto, in un sol lotto, per la provvista e distribuzione

FORAGGI

durante l'anno 1883, ai cavalli del R. esercito (esclusi quelli dei Reali carabinieri) di stanza e di passaggio nel territorio del IX Corpo d'armata ai prezzi di

L. 8 20 al quintale il fieno — L. 28 55 al quintale l'avena,

conseguentemente al prezzo di lire 1 3485 per ogni razione figurativamente composta di chilogrammi 6 fieno e 3 avena;

Che essendo stata presentata in tempo utile un'offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi suddetti, i quali vengono così ridotti a

L. 7 79 al quintale il fieno — L. 27 1225 al quintale l'avena,

e la razione figurativamente composta di chilogrammi 6 fieno e 3 avena a lire 1 281075,

Si procederà perciò (a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852) ad un nuovo incanto della fornitura medesima, nell'ufficio della Direzione suddetta (via Putignani, num. 141, primo piano), il giorno 19 corrente, alle ore 2 pomeridiane precise (tempo medio di Roma), col mezzo di partiti segreti, nel quale incanto seguirà il deliberamento definitivo a favore di chi presenterà un maggior ribasso sui prezzi di vigesimo sopra indicati.

Il ribasso dovrà essere portato sui prezzi del fieno, nonchè dell'avena, come pure sul costo della razione figurativa, avvertendo che saranno considerate nulle le offerte di ribasso che non fossero conformi a tale prescrizione.

In questo reincanto avrà luogo il deliberamento quand'anche fosse presentata una sola offerta, purchè accettabile.

Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata da una lira, e non già su carta comune con marca da bollo, ed i prezzi proposti dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Le offerte dovranno essere formulate come in appresso:

" Il sottoscritto si obbliga di provvedere pel lotto di Bari il fieno a lire..... l'avena a lire..... per ogni quintale, ai quali prezzi, ragguagliando la razione composta figurativamente di chilogrammi tre di avena e di chilogrammi sei di fieno, il costo della detta razione risulta di lire...... "

La fornitura avrà principio col 1º gennaio 1883, e terminerà con tutto il 31 dicembre dello stesso anno. Si estende alle provincie di Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, e sarà regolata dai nuovi capitoli generali e speciali (edizione 1882), visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Il deliberatario sarà tenuto di fornire fieno e avena, nonchè, dietro richiesta dei corpi, i generi qui sotto indicati ed ai seguenti prezzi invariabili, cioè non soggetti a ribasso:

Il grano turco . . . L.	21 50	al quint.	La farina d'orzo . . L.	21 50	al quint.
Le carrube . . . . "	17	" id.	La segala in grano . "	19 50	id.
La crusca . . . . "	13	" id.	L'orzo in grano . . "	19	" id.
La farina di segala . "	22	" id.	La paglia mangiativa "	5	" id.

Non è concessa la facoltà di distribuire fieno agostano in qualsiasi periodo dello appalto.

Per adire all'asta gli accorrenti dovranno depositare nelle Tesorerie provinciali dello Stato, a titolo di cauzione, la somma di lire cinquemila in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, le quali però saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene eseguito il deposito.

Le ricevute di deposito da presentarsi dagli accorrenti all'asta non dovranno essere incluse nelle offerte, ma presentate a parte.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno parimente accettati.

Le offerte una volta presentate non potranno mai in verun caso essere ritirate, ma può un offerente consegnarne altra incondizionata prima che si siano cominciate ad aprire quelle che sono già nelle mani del presidente.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte alle Direzioni e Sezioni di Commissariato sopra mentovate, delle quali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione prima che sia stata dichiarata l'apertura dell'asta e siano corredate della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dello ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede d'una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

L'offerta sottoscritta dall'offerente può essere consegnata anche da persona di sua fiducia.

Le spese tutte dell'incanto, di contratto, non che quelle degli incanti precedenti per quest'appalto, cioè di carta bollata, di stampa, pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali sono a carico del deliberatario, a cui carico cadono pure le spese per la tassa registro, giusta le leggi vigenti, non che il pagamento dei diritti notarili stabiliti dalla legge 25 luglio 1875.

Bari, 11 ottobre 1882.

Per la suddetta Direzione
Il Capitano Commissario: GANDINI.

5730

INTENDENZA DI FINANZA IN NAPOLI

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che nel giorno 28 ottobre 1882, alle ore 12 meridiane, innanzi al signor intendente, o di chi sarà da lui delegato, si terranno pubblici incanti, ad estinzione di candela vergine, per l'affitto della riserva di pesca del Granatello nel comune di Portici, nei limiti segnati nel tipo redatto dall'Ufficio centrale dei porti e fari di Napoli, per anni nove, dal 10 novembre detto.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare, a garanzia della sua offerta, presso la Tesoreria provinciale di Napoli, in biglietti di Banca o in numerario, o in rendita del Debito Pubblico a corso di Borsa, la somma di lire 2700, il quale deposito verrà restituito tostochè sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, che dovrà restare vincolato come quota della cauzione definitiva che il medesimo è tenuto di prestare ai termini dell'articolo 25 dell'apposito capitolato superiormente approvato.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti con l'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto, ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia quistioni pendenti.

L'incanto sarà aperto sulla corrisposta di annue lire 3000, ed ogni offerta di aumento non potrà essere minore di lire 20, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatta la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuove offerte in aumento del prezzo del provvisorio deliberamento entro giorni cinque, che andranno a scadere il dì 2 novembre 1882, alle ore 12 meridiane, purchè tali offerte non siano minori del ventesimo del prezzo medesimo, e siano garantite col deposito di sopra enunciato, aumentato del ventesimo. In questo caso saranno pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Il detto capitolato contenente i patti e le condizioni che regolar debbono il presente affitto, nonchè il tipo della riserva suddetta, possono esaminarsi presso la 1ª sezione della Intendenza medesima.

Non si ammettono offerte per persone da nominare.

Napoli, 6 ottobre 1882.

Il Segretario: PICCIRILLI.

5683

PROVINCIA DI ROMA — COMUNE DI PALOMBARA SABINA

AVVISO D'ASTA di primo incanto *per l'appalto della riscossione del dazio consumo per gli anni* 1883, 1884 *e* 1885.

Nel giorno di sabato 28 ottobre 1882, alle ore 10 ant., in questa Residenza municipale, avrà luogo il primo esperimento d'asta pubblica per l'appalto dell'esigenza del dazio consumo governativo e comunale sopra tutti i generi soggetti, escluso il pane di stufa, per gli anni 1883, 1884 e 1885.

L'asta, per estinzione di candela vergine, sarà presieduta dal sottoscritto, o chi per esso, ed aperta per la somma di lire diecimila di annua corrisposta, sulla quale si riceveranno le offerte di aumento non minori di lire dieci ciascuna.

Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno due offerte almeno.

La prima offerta non deve essere maggiore di lire dieci.

L'appalto sarà deliberato sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti dello Stato, relativi all'esigenza del dazio di consumo nei comuni aperti, e di apposito capitolato e tariffa stabilita dal Consiglio, a tutti visibile nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Gli offerenti dovranno fare il preventivo deposito di lire quattrocento.

L'appaltatore è obbligato prestare una cauzione di lire seimila, mediante ipoteca sopra stabili, od in rendita sul Debito Pubblico italiano.

Il termine utile (fatali) per l'aumento del ventesimo al prezzo di prima aggiudicazione è fissato in giorni quindici, scadibili alle ore 10 ant. del 12 novembre 1882.

Le spese dell'appalto sono a carico dell'appaltatore.

Dalla Residenza municipale, Palombara Sabina, li 12 ottobre 1882.

Il Sindaco: EGIDIO D. SERAFINI.

5718

Citazione per pubblici proclami.

Eccell.ma Corte d'appello di Genova,

Espone il signor barone Andrea Podestà, assessore anziano ff. funzione di sindaco del comune di Genova, che elegge domicilio presso e nello studio del causidico Giuseppe Bacigalupi, da cui sarà rappresentato,

Che il municipio di Genova propone appello alla Corte eccell.ma d'appello sedente in Genova, contro la sentenza del Tribunale di questa città in data 30 luglio 1882, notificata li 16 agosto detto anno, resa in contraddittorio dei palchettisti del teatro Carlo Felice infra nominandi, essendo la sentenza predetta gravatoria ed ingiusta pei seguenti principali motivi:

1. Nel dichiarare tenuta la civica Amministrazione alla piena osservanza ed allo adempimento degli obblighi, oneri e pesi che a termini dei contratti di assegnazione dei palchi e delle deliberazioni 22 febbraio e 5 luglio 1825 incombono al Municipio, e a dare gli spettacoli ai quali è obbligato, e nel condannarlo ai danni verso dei palchettisti, ha stabilita l'esistenza di obbligazioni che non hanno mai esistito, nè potuto esistere nella direzione dei teatri, e tanto meno nel municipio di Genova;

2. Perchè il Tribunale si è posto fin da principio in contraddizione con se medesimo, laddove riconoscendo che il diritto all'esercizio del teatro non può derivare verso del proprietario del teatro medesimo dalla assegnazione dei palchi, si fa poi ad interpretare le assegnazioni e le deliberazioni mediante criteri di diritto che sono contrari all'indole giuridica del diritto di palco;

3. Perchè il Tribunale seguendo lo erroneo sistema dei palchisti trattò i contratti di assegnazione dei palchi come fossero vendite o cessioni ordinarie, mentre invece sono rapporti giuridici di una natura specialissima, che esigono criteri speciali di apprezzamento in diritto. Diffatti il godimento degli spettacoli teatrali non è che la conseguenza eventuale ed incerta del diritto di palco, e il Tribunale lo ha snaturato fino a segno di farlo diventare un diritto ad avere gli spettacoli, usando così una interpretazione dei contratti e delle deliberazioni, la quale contraddice alla giuridica intenzione delle parti;

4. Perchè il Tribunale e gli attori argomentando dai fatti relativi alla costruzione del teatro Carlo Felice, nonchè dalla proprietà di esso teatro nel Municipio e desumendone a carico di questo l'obbligo di esercitarlo, hanno confuso cose e principii tra loro distinti e indipendenti;

5. Perchè l'obbligazione della Direzione e del Municipio di esercitare il teatro a favore dei palchisti, come pure l'obbligazione di esercitarlo, a qualunque costo, o, come dicono gli attori, *senza limite di spesa*, è tal concetto che evidentemente non regge a fronte delle RR. PP. 21 dicembre 1821, R. biglietto 14 ottobre 1825, RR. patenti 30 dicembre 1825, leggi comunali 7 ottobre 1848, 20 novembre 1859 e 20 marzo 1865;

6. Perchè il Tribunale sia che abbia inteso identificare le due persone *Direzione* dei teatri e *Municipio*, sia che abbia inteso che questi sia successore particolare di quella, ha violato le RR. Patenti del 1824 e quelle del 1831, 16 giugno;

7. Perchè ai provvedimenti del Principe assoluto il Tribunale attribuisce una virtù e durata che non è ammessa nè dai principii generali di diritto pubblico, nè da testuali disposizioni delle leggi positive che si succedettero presso di noi;

8. Perchè il Tribunale ha errato in diritto e in fatto quando dalle assegnazioni in bilancio per l'esercizio del teatro dedusse la osservanza diuturna da parte del Municipio, sia perchè siffatte assegnazioni in bilancio hanno carattere di facoltative, sia perchè non mancarono atti interruttivi;

9. Perchè nel trattare la estensione dell'asserta obbligazione del Municipio la mente del Tribunale è così poco chiara e determinata, che non si saprebbe rilevare il significato di quella frase che chiude il primo capo del dispositivo, dicendosi: *in senso delle sovraespresse considerazioni;*

I primi giudici confutando il Municipio con dettati economici sono riusciti a confondere le risorse di una impresa teatrale (che hanno pure un limite) colle entrate municipali, e non hanno visto che col loro erroneo ragionare lasciano ai palchisti tutto l'utile portato dal progresso economico e tutto il disavvantaggio all'altro contraente;

10. Perchè infine è sommamente ingiusta la condanna ai danni, condanna indefinita, essendo chiaro che ne mancherebbero in ogni caso tutti gli estremi di fatto e di diritto, tanto più rimpetto ad una pubblica Amministrazione in materia di un pubblico servizio;

Per questi motivi e per quelli altri che si addurranno in progresso di giudizio, si conchiude:

Degnarsi la Corte eccellentissima di appello, in riforma della sentenza del Tribunale del 30 luglio 1882, e reiette tutte le instanze e deduzioni in contrario, accogliere le conclusioni del Municipio prese in prima instanza, e perciò dichiararsi non essere il Municipio di Genova obbligato a spendere nell'esercizio del teatro Carlo Felice che le somme ricavate dagli annui canoni pagati dai palchisti, costituenti la dote teatrale, e dal reddito netto degli immobili annessi al teatro e dallo stesso dipendenti.

Ed essendo queste somme insufficienti per un decoroso esercizio del teatro Carlo Felice, dichiararsi che tutti i palchisti dovranno in proporzione del valore dei rispettivi palchi supplire alle spese di detto esercizio, sì e come sarà stabilito mediante la costituzione di un Consorzio o contenza tra i palchisti ed il Municipio in ragione dei suoi palchi, e mediante i provvedimenti che saranno presi dalla maggioranza dei palchisti o dall'autorità giudiziaria colla nomina, occorrendo per l'amministrazione ed esercizio, sempre di detto teatro, d'una Commissione mista di consiglieri comunali e di palchisti, e con dare tutti i provvedimenti che fossero del caso, ed il tutto colla vittoria delle spese.

I palchisti del teatro Carlo Felice sono i seguenti:

Signori march. Giuseppe Centurione - Ing. Cesare Gamba - Linda Gamba moglie del sig. avv. Edoardo Cabella - Cav. Amilcare Enrico Peirano - Giuseppe Figoli - March. Francesco Balbi Senarega - Antonietta Scotti in Ricchini, erede di Giuseppe Bianchi - March. Nicolò Brignole e di lui figlio Benedetto, erede della marchesa Caterina Brignole, nata Balbi - Marchese Gaetano Pareto fu Agostino - Marchesi Giulio e Raffaele Gavotti di Lodovico - Marchesa Clelia Durazzo, vedova del fu march. Domenico Serra - Gli eredi del fu Gian Carlo Serra, cioè: Gerolamo, Vincenzo, Domenico, Orso e Fiammetta in Doria - Marchesi Ambrogio e Solferina in Spinola - Marchese Ugo e march. Orso Serra fu Gerolamo - Marchesa Maria Brignole Sale vedova del duca Raffaele De Ferrari - Fratelli Nicolò e Giuseppe Saccone, eredi di Giuseppe Saccone - Marchese Rodolfo Pallavicini fu Ignazio - Giacomo, Raffaele e Luigi Cataldi fu barone Raffaele, Paola ed Alfonsina sorelle Raggio - Marchese Francesco Spinola - Sig. presidente del Ricovero di mendicità - Barone Alberto Ruggieri - Marchese Camillo Pallavicini - Viola Peirano moglie al marchese Gian Maria Cambiaso - Vittorio del Carretto di Balestrino - Marchese Giuseppe Maria Cattaneo fu G. B. - Giacomo De Agostini e di lui sorella Enrichetta in Ghiglini - Edilio Raggio - Stuarda Adamoli di Timoteo nata Brown - Commendatore avv. Tito Orsini - Giuseppe ed Enrico fratelli Rossi fu Luigi e Melchiorre De Katt fu Cristoforo - Conte Andrea Danovaro - Marchesa Antonietta Monticelli vedova De Mari - G. B. Monticelli - Principe Vittorio Centurione fu Giulio - Marchesa Giulia Durazzo vedova del marchese Luigi Durazzo Grimaldi, tanto a nome proprio, che quale madre ed amministratrice dei minori Cesare, Elena e Laura - Marchesa Teresa Spinola vedova del marchese Giacomo Filippo Durazzo - Francesco Lamba Doria fu Marco e di lui zio Leone - Marchese Ambrogio Doria - Lazzaro Patrone - Marchese Francesco Negrone - Marcello e Vincenzo fratelli Gropallo fu Luigi - Marchesa Teresa Pallavicini fu Ignazio moglie al marchese Marcello Durazzo - Marchesa Silvia Antonietta Dejean fu Augusto vedova del marchese Domenico De Mari - Giuseppe e Francesco fratelli Fabbiani, quali eredi di Tomasina Ghiglini vedova Fieschi - Tito e Ferdinando fratelli Pignone - Marchesa Vittoria Spinola vedova del marchese Stefano Ludovico Pallavicini, tanto a nome proprio, che quale madre ed amministratrice dei minori Domenico, Alessandro, Tobia, Camilla e Maria, e Teresa altra figlia del marchese Stefano Ludovico Pallavicini e di lei marito marchese Maurizio Luserna di Rorat - Domenico Celesia - Marchesa Carolina Adorno moglie al marchese Marcello Durazzo di Bendinelli, e Viola moglie al marchese Luigi Cattaneo di Stefano - Antonio Buonguadagno - Marchesa Emilia Centurione vedova del marchese Brancaleone Negrone, e Centurione principe Vittorio, quale rappresentante i loro figli minori Ambrogio, Giulio e Giovanni e Antonietta - Marchese Desiderio Sartorio e di lui consorte Marchesa Isabella Sartorio - Carlo Figoli - Barone cav. Paolo Luigi Petrini, quale rappresentante la Lista civile di S. M. il Re d'Italia - Rodolfo Muralt e Giuseppe Rocca - Pozzoni Filippo - Veronica Savignone vedova del fu Alberto Spigno - Adelina Tilli moglie a Giacomo Isetti - Barone Andrea Podestà - Benedetto e Giuseppe fratelli Piccardo fu Francesco - Angiolina Becchi vedova Oneto e di lei figlio Giuseppe fu Francesco - Marchesa Maria Spinola vedova di Bartolomeo Cataldi, tanto a nome proprio, che quale tutrice dei minori suoi figli Giuseppe, Angioletto, Francesco, Margherita e Giulio Cataldi fu cav. Giuseppe - Marchese Stefano Spinola fu Luigi - Luigi Filippo Tavolara - Bartolomeo Parodi fu Giovanni Battista - Cav. Giuseppe Balduino, ufficiale della Corona d'Italia - Tommaso e Giambattista fratelli De Ferrari fu Francesco - Antonio Rossi - Maurizio Dufour - Ernesto Rosazza - Nicoletta Oneto in Croce - Bartolomeo e Narciso fratelli Degola fu Luigi - Ghio David - Giovanni Battista e Giovanni fratelli Pittaluga fu Andrea - Marchese Marcello Staglieno - Francesco Fontana fu Agostino - Beuf Luigi - Luigi Lagorio fu Giovanni - Elena Massa moglie ad Enrico Scialiero - Angelo Solari - Carlo Erba - Ing. Tomaso Carpineto - Clotilde Gardella in Ferraro - Tomaso Bolentini fu Antonio - Avv. Antonio Samengo - Bartolomeo De Ferrari - Lodovico Borsotto e Adele Derchi vedova Borsotto, tanto a nome proprio che quale madre ed amministratrice dei minori Edoardo, Mario ed Aurelia - Reverendo Contini, rettore del Collegio Nazionale - Emanuele e Stefano Dapino fu Giacomo - Domenico Gatti - Marchese Carlo Piuma - Elettra Bossi in Verrani - Avv. cav. Antonio Corradi - Giuseppe Valle - Vernengo Giuseppe - Deputato Ambrogio Molfino - Teresa Agostina Bettini moglie di Luigi Elena fu Gaetano - Luigi Centurini - Avv. Carlo Ferrari - Giuseppe Sartorio - Enrico Amerigo e Andrea Costa - Luigia e Giovanna sorelle Celle fu Bartolomeo, quali eredi di Valente Celle - Eugenio Pratto - Giuseppe e Tomaso Ghiglione - Vinelli Domenico - Luigia Pitto vedova di Luigi Ghigliassa - G. B. Valentino, e Romano fratelli Grasso - Giuseppe, Luigi e Cesare fratelli Lanata fu Sebastiano - Luigi Barabino fu Francesco - Giambattista Patrone fu Stefano - Giacinto Ghiglino - Antonio Montebruno - Giovanni Lertora fu Luigi - Teresa, Luigia e Carolina sorelle Lanfranco fu Luigi - Teresa Pontremoli - Francesco e Paolina Beretta - Eugenio, Attilio, Edoardo e Francesco fratelli Costa - Luigia Costa moglie all'avvocato Filiberti, e Maria Costa in Poggio - Giovanni Battista Bavastro.

Per la difficoltà di citare tutti i palchisti nei modi ordinari in prima instanza, il Tribunale civile di Genova con decreto del 12 luglio 1880 autorizzò la citazione per pubblico proclama, e designò taluni dei citandi nei modi ordinari. La stessa difficoltà esiste per la citazione dei palchisti nei modi ordinari nanti questa eccellentissima Corte d'appello di Genova.

Eppertanto si supplica la Corte eccellentissima ad autorizzare la citazione per pubblici proclami di tutti i signori palchisti del teatro Carlo Felice sopra nominati, e di chiunque avesse interesse o ragione all'intestazione di palchi nel teatro Carlo Felice che non fosse nominativamente indicato, designando anche alcuni fra i palchisti ai quali si dovrà notificare la citazione nei modi ordinari, affinchè compariscano nel termine prefiggendo nanti questa Corte eccellentissima in giudizio formale per sentir accogliere le domande delle quali sopra.

Firmato: Pietro de Scalzi.
S. Bacigalupi proc.

Presentato li 2 ottobre 1882.
Firmato: Tagliaferro vicecanc.

Visto — Sia comunicato al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, riferisca quindi in camera di consiglio il signor consigliere cav. Martemucci.

Genova, addì 3 ottobre 1882.
Il primo presidente firmato A. Selmi.

Vista la sovraestesa istanza dell'assessore anziano faciente funzione di sindaco di questa città, colla quale chiede l'autorizzazione a citare per pubblico proclama i palchisti del teatro Carlo Felice, contro dei quali intende di appellare dalla sentenza profferta dal Tribunale di questa stessa città, in data 30 u. s. luglio, nel giudizio fra essi vertito ed il prefato signor sindaco;

Ritenuto che oltre l'urgenza di devenire alle chieste citazioni si presenta pure non poco difficile la esecuzione delle medesime rimpetto a tutti gli appellati;

Ciò stante il sottoscritto, visto l'articolo 146 del Codice di procedura civile, è d'avviso che la Corte eccellentissima possa autorizzare la citazione di cui è parola col mezzo dei pubblici proclami, nei modi di legge, osservando peraltro che alcuni dei convenuti che la Corte designerà dovrebbero essere citati nelle forme ordinarie.

Genova, 5 ottobre 1882.
Rossi sost. proc. generale.

La Corte d'appello di Genova, sezione delle ferie,

Visto l'avanti esteso ricorso e le conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenuto che stante l'urgenza di provvedere in proposito e la difficoltà facilmente dimostrata di eseguire la citazione di un numero assai grande di persone quali sono tutti i palchisti del R. teatro Carlo Felice nelle forme ordinarie, riesce opportuno autorizzare la citazione dei medesimi per pubblici proclami, a senso dell'art. 146 del Codice di procedura civile;

Ritenuto ancora l'opportunità di notificare nei modi ordinari la citazione stessa alle persone che iniziarono il giudizio contro il Municipio coll'atto di usciere 23 aprile, nonchè a quelle che più sotto si designeranno,

Perciò autorizza la citazione per pubblici proclami di tutti i palchisti del

teatro Carlo Felice come sopra nominati nell'unito ricorso, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia e nel Giornale ufficiale del regno, ed infine a cautela anche con proclama speciale affisso alla porta esterna del palazzo municipale di questa città; manda inoltre notificarsi la citazione nei modi ordinari ai signori Staglieno marchese Marcello, Centurione marchese Giuseppe, cavaliere Enrico Amilcare Peirano, ingegnere Cesare Gamba e marchese Ludovico Gavotti, nonchè ai signori marchesa Clelia Durazzo vedova del fu Domenico Serra ed eredi del fu Gian Carlo Serra, Gerolamo, Vincenzo, Domenico, Orso e Fiammetta in Doria marchese Ambrogio e Solferina in Ugo marchese Spinola, e marchese Orso Serra fu Gerolamo, Edilio Raggio, commendatore avv. Tito Orsini, conte Andrea Danovaro, marchese Ambrogio Doria, Marcello e Vincenzo, marchese Gropallo fu Luigi, Tito e Ferdinando Pignone, Domenico Celesia, marchesa Carolina Adorno, moglie al marchese Marcello Durazzo Bendinelli, e Viola moglie al marchese Luigi Cattaneo di Stefano, senatore Carlo Figoli, cavaliere Giuseppe Balduino, Antonio Rossi, deputato Ambrogio Molfino, Giambattista Patrone fu Stefano.

Genova, 10 ottobre 1882.

Enrico Petri.
Rambaldi vicecanc.
Gio. Batt. Battilana.

L'anno mille ottocento ottantadue ed alli tredici del mese di ottobre, in Genova.

Alla richiesta del signor barone Andrea Podestà, assessore anziano ff. di sindaco del municipio di Genova, ivi residente, che per l'effetto del presente elegge domicilio presso e nello studio del caus. Giuseppe Bacigalupi, posto via San Bernardo, n. 33, dal quale sarà rappresentato,

Io sottoscritto Gio. Battista Battilana, usciere presso l'ecc.ma Corte di appello di Genova,

Ho notificato per tutti gli effetti che di diritto ai signori marchese Giuseppe Centurione - Ing. Cesare Gamba - Linda Gamba moglie del signor avvocato Edoardo Cabella - Cav. Amilcare Enrico Peirano - Giuseppe Figoli - Marchese Francesco Balbi Senarega - Antonietta Scotti in Ricchini, erede di Giuseppe Bianchi - Marchese Nicolò Brignole e di lui figlio Benedetto, erede della marchesa Caterina Brignole nata Balbi - Marchese Gaetano Pareto fu Agostino - Marchesi Giulio e Raffaele Gavotti di Ludovico - Marchesa Clelia Durazzo vedova del fu Marchese Domenico Serra - Agli eredi del fu Gian Carlo Serra, cioè Gerolamo, Vincenzo, Domenico, Orso e Fiammetta in Doria marchese Ambrogio, e Solferina in Spinola marchese Ugo, e marchese Orso Serra fu Gerolamo - Marchesa Maria Brignole Sale vedova del fu duca Raffaele De Ferrari - Fratelli Nicolò e Giuseppe Saccone, eredi di Giuseppe Saccone - Marchese Rodolfo Pallavicini fu Ignazio - Giacomo, Raffaele e Luigi Cataldi fu barone Raffaele - Paola ed Alfonsina sorelle Raggio - Marchese Francesco Spinola - Signor presidente del Ricovero di mendicità - Barone Alberto Ruggieri - Marchese Camillo Pallavicini - Viola Peirano moglie al marchese Gian Maria Cambiaso - Vittorio del Carretto di Balestrino - Marchese Giuseppe Maria Cattaneo fu Giovanni Battista - Giacomo De Agostini e di lui sorella Enrichetta in Ghiglini - Edilio Raggio - Stuarda Adamoli di Timoteo nata Brown - Commendatore avv. Tito Orsini - Giuseppe ed Enrico fratelli Rossi fu Luigi - Melchiorre De Katt fu Cristoforo - Conte Andrea Danovaro - Marchesa Antonietta Monticelli vedova De Mari - Giovanni Battista Monticelli - Principe Vittorio Centurione fu Giulio - Marchesa Giulia Durazzo vedova del marchese Luigi Durazzo Grimaldi, tanto a nome proprio che quale madre ed amministratrice dei minori Cesare, Elena e Laura - Marchesa Teresa Spinola vedova del marchese Giacomo Filippo Durazzo - Francesco Lamba Doria fu Marco, e di lui zio Leone - Marchese Ambrogio Doria - Lazzaro Patrone - Marchese Francesco Negrone - Marcello e Vincenzo fratelli Gropallo fu Luigi - Marchesa Teresa Pallavicini fu Ignazio moglie al marchese Marcello Durazzo - Marchesa Silvia Antonietta Dejan fu Augusto vedova del marchese Domenico De Mari - Giuseppe e Francesco fratelli Fabbiani, quali eredi di Tomasina Ghiglini vedova Fieschi - Tito e Ferdinando fratelli Pignone - Marchesa Vittoria Spinola vedova del marchese Stefano Ludovico Pallavicini, tanto a nome proprio che quale madre ed amministratrice dei minori Domenico, Alessandro, Tobia, Camilla e Maria, e Teresa altra figlia di detto fu marchese Stefano Ludovico Pallavicini e di lei marito marchese Maurizio Luserna di Rorat - Domenico Celesia - Marchesa Carolina Adorno, moglie al march. Marcello Durazzo di Bendinelli, e Viola moglie al march. Luigi Cattaneo di Stefano - Antonio Buonguadagno - Marchesa Emilia Centurione vedova del marchese Brancaleone Negrone, e Centurione principe Vittorio, quale rappresentante i loro figli minori Ambrogio, Giulio, Giovanni e Antonietta - March. Desiderio Sartorio e di lui consorte marchesa Isabella Sartorio - Carlo Figoli - Barone cav. Paolo Luigi Petrini, quale rappresentante la Lista civile di S. M. il Re d'Italia - Rodolfo Muralt e Giuseppe Rocca - Pozzoni Filippo - Veronica Savignone vedova del fu Alberto Spigno - Adelina Tilli moglie a Giacomo Isetti - Barone Andrea Podestà - Benedetto e Giuseppe fratelli Piccardo fu Francesco - Angiolina Becchi vedova Oneto, e di lei figlio Giuseppe fu Francesco - Marchesa Maria Spinola vedova di Bartolomeo Cataldi, a nome proprio e quale tutrice dei minori suoi figli Giuseppe, Angioletto, Francesco, Margherita e Giulio Cataldi fu cav. Giuseppe - Marchese Stefano Spinola fu Luigi - Luigi Filippo Tavolara - Bartolomeo Parodi fu Gio. Battista - Cav. Giuseppe Balduino, ufficiale della Corona d'Italia - Tommaso e Giambattista fratelli Deferrari fu Francesco - Antonio Rossi - Maurizio Dufour - Ernesto Rosazza - Nicoletta Oneto in Croce - Bartolomeo e Narciso fratelli Degola fu Luigi - Ghio David - Gio. Battista e Giovanni fratelli Pittaluga fu Andrea - Marchese Marcello Staglieno - Francesco Fontana fu Agostino - Beuf Luigi - Luigi Lagorio fu Giovanni - Elena Massa moglie ad Enrico Sciallero - Angelo Solari - Carlo Erba - Ingegnere Tomaso Carpineto - Clotilde Gardella in Ferraro - Tomaso Bolentini fu Antonio - Avv. Antonio Samengo - Bartolomeo De Ferrari - Lodovico Borsotto e Adele Derchi vedova Borsotto, tanto a nome proprio che quale madre ed amministratrice dei minori Edoardo, Mario ed Aurelia - Rev. Contini, rettore del Collegio Nazionale - Emanuele e Stefano Dapino fu Giacomo - Domenico Gatti - March. Carlo Piuma - Elettra Bossi in Verrazi - Avvocato cavaliere Antonio Corradi - Giuseppe Valle - Vernengo Giuseppe - Deputato Ambrogio Molfino - Teresa Agostina Bettini moglie a Luigi Elena fu Gaetano - Luigi Centurini - Avv. Carlo Ferrari - Giuseppe Sartorio - Enrico, Amerigo e Andrea Costa - Luigia e Giovanna sorelle Celle fu Bartolomeo, quali eredi di Valente Celle - Eugenio Pretto - Giuseppe e Tommaso Ghiglione - Vinelli Domenico - Luigia Pitto vedova di Luigi Ghigliassa - G. B. Valentino e Romano fratelli Grasso - Giuseppe, Luigi e Cesare fratelli Zanata fu Sebastiano - Luigi Barabino fu Francesco - Giambattista Patrone fu Stefano - Giacinto Ghiglino - Antonio Montebruno - Giovanni Lertora fu Luigi - Teresa, Luigia e Carolina sorelle Lanfranco fu Luigi - Teresa Pontremoli - Francesco e Paolina Beretta - Eugenio, Attilio, Edoardo e Francesco fratelli Costa - Luigia Costa moglie all'avvocato Filiberti, e Maria Costa in Poggio - Giovanni Battista Bavastro, tutti intestatari ed aventi interesse nella intestazione dei palchi del teatro Carlo Felice in Genova, nonchè a qualunque altra persona che godesse dell'intestazione di altro dei detti palchi ed avesse interesse e ragione a detta intestazione e non fosse nel presente atto nominativamente indicato:

1° Il ricorso sporto dal Municipio richiedente alla prefata eccellentissima Corte d'appello di Genova per ottenere decreto permissivo di citazione per pubblici proclami di tutti i suddetti intestatari;

2° Le conclusioni conformi dell'ufficio della Procura generale del Re, in data 5 ottobre corrente;

3° E finalmente il decreto dell'eccellentissima Corte d'appello predetta in data 10 stesso che permette la detta citazione.

Ed alla medesima richiesta ed in virtù del decreto stesso io sottoscritto usciere li ho tutti citati a comparire nanti l'eccellentissima Corte d'appello di Genova in giudizio formale nel termine di giorni venticinque per ivi, in riparazione e riforma della sentenza del Tribunale del 30 luglio 1882, e reiette tutte le instanze, eccezioni e deduzioni in contrario, accogliere le conclusioni del Municipio prese in prima istanza, e perciò dichiararsi non essere il Municipio di Genova obbligato a spendere nell'esercizio del teatro Carlo Felice che le somme ricavate dagli annui canoni pagati dai palchisti costituenti la dote teatrale ed al reddito netto degli immobili annessi al teatro e dallo stesso dipendenti.

Ed essendo queste somme insufficienti per un decoroso esercizio del teatro Carlo Felice, dichiararsi che tutti i palchisti dovranno, in proporzione del valore dei rispettivi palchi, supplire alle spese di detto esercizio, e come sarà stabilito mediante la costituzione di un consorzio o contenza tra i palchisti ed il Municipio, in ragione dei suoi palchi, e mediante i provvedimenti che saranno presi dalla maggioranza dei palchisti o dall'autorità giudiziaria, colla nomina, occorrendo, per l'amministrazione ed esercizio sempre di detto teatro, di una Commissione mista di consiglieri comunali e di palchisti, e con dare tutti gli altri provvedimenti che fossero del caso, ed il tutto colla vittoria delle spese di entrambi i giudizi.

Saranno in tempo debito depositati alla cancelleria della Corte ecc.ma tutti gli atti e documenti di prima instanza, ivi compresa la sentenza appellata ed il mandato a lite in capo al causidico Bacigalupi.

5724 Gio. Batt. Battilana.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Novi Ligure

Rende noto

Che essendo stato dietro sua domanda dispensato dall'ufficio di notaro il sig. Luigi Becchi, con decreto Reale 24 settembre 1882, trovasi ora vacante in questo distretto la piazza di Lerma già dal medesimo occupata.

Visto quindi l'art. 10 della legge notarile 25 maggio 1879 (testo unico) e 25 del regolamento 23 novembre 1879, n. 839.

Invita

Tutti i notari che intendono concorrere a detta piazza, a presentare nel termine di giorni 40, da oggi decorrendi, le domande al Consiglio notarile di questo distretto, corredate dei necessari documenti, nel modo prescritto dall'articolo 27 del regolamento suindicato.

Novi Ligure, 12 ottobre 1882.

Il pres. G. B. Morassi.

5731 Il segr. not. Pietro Bocca.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza proferita da Tribunale civile e correzionale di Pontremoli, nel dì 6 ottobre 1882, venne dichiarata l'assenza delli Domenico fu Giovanni Maria, Alessio ed Antonio, padre e figli Fantoni, di Terrano, comune di Pontremoli ridetto, sulle istanze di Verri Apollonia, di detto luogo, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 21 dicembre 1881.

Pontremoli, 9 ottobre 1882.

5721 Avv. G. B. Albertosi proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

A sensi dell'art. 38 della vigente legge sul Notariato, il sottoscritto, nell'interesse di Messini Paolo notaio, già residente in Terni, che cessò dallo esercizio della sua professione per avere assunto l'ufficio di conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Spoleto, rende noto che sotto il giorno 5 ottobre 1882 fu presentata alla cancelleria del Tribunale di Spoleto domanda per ottenere che la cauzione da esso Messini prestata per lo esercizio del notariato in detto comune di Terni, in annue lire centosessanta di rendita italiana, come ai due certificati nominativi nn. 3354 e 3660, sia svincolata.

Spoleto, 8 ottobre 1882.

5682 P. Gismondi proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del Tribunale di Catanzaro

Fa noto

Che Teresina Rotella fu Giuseppe, da Catanzaro, ammessa al beneficio dei poveri con deliberazione del 15 settembre 1882, ha chiesto lo svincolo della cauzione del fu suo padre Giuseppe Rotella, che era notaio, con residenza nel comune di Tiriolo, consistente in un borderò di rendita di lire quaranta, certificato n. 226443, rilasciato in Napoli a 30 settembre 1862, e che le opposizioni allo svincolo debbono farsi nella cancelleria di questo Tribunale nel termine di sei mesi.

Per estratto da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Catanzaro, 23 settembre 1882.

5486 Il canc. I. Squillace.

VENDITA DI BENI STABILI.

Il notaio a Fiorenzuola d'Arda, provincia di Piacenza, Pennaroli dottor Marco, avvisa che, nanti la Congregazione di carità, amministratrice dell'Ospedale di Fiorenzuola, il 16 novembre 1822, alle ore 10 ant., nel suo ufficio, posto sul Corso Garibaldi, n. 81, si terrà pubblico incanto, ad estinzione di candela vergine, per la vendita di una proprietà colta, vitata, prativa, con casa colonica ed altri fabbricati rustici, posta nel comune di Fiorenzuola d'Arda, denominata *Casanova*, in un sol corpo, della estensione di ettari 17 83 30, col reddito imponibile di lire 722 99, affittata per annue lire 3040.

Gli offerenti dovranno depositare in valuta legale lire 3500 per le spese, e lire 4800 anche in titoli del Debito Pubblico al portatore a corso di Borsa per garantire l'offerta.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 47,638, pagabili quanto a lire 20,000 nell'11 ottobre 1887; lire 10,000 nell'11 novembre 1885; lire 3000 nell'11 ottobre 1884; lire 4000 nell'11 ottobre 1883; lire 4800 all'atto di sommissione compensabili col deposito. Il rimanente tre mesi dopo l'aggiudicazione definitiva.

Entro giorni 15 dall'aggiudicazione potrà chiunque offerire l'aumento di un ventesimo.

Le altre condizioni della vendita e la precisa descrizione dello stabile sono ostensibili a chiunque nello studio del notaio suddetto, posto in Fiorenzuola d'Arda, Piazza Grande, n. 425.

5740 Marco Pennaroli notaio.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
della Legione Carabinieri Reali di Napoli

AVVISO D'ASTA
stante la deserzione del primo incanto.

Stante la deserzione dell'incanto tenutosi il 9 volgente mese, si procederà nel giorno 26 ottobre 1882, alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma), nella sala del Consiglio di amministrazione, sito nella caserma Monteoliveto in Napoli, ad un secondo pubblico incanto per lo appalto in un sol lotto della provvista dei foraggi occorrenti ai cavalli della Legione stanziati e di passaggio nelle stazioni di cavalleria situate nelle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, che costituiscono il lotto anzidetto.

In questo secondo esperimento d'asta si procederà al deliberamento quando anche venisse presentata una sola offerta, purchè accettabile.

L'impresa d'appaltarsi avrà principio dal 1° gennaio 1883 e terminerà col 31 dicembre 1885.

Per base della contrattazione la razione sarà composta:

Avena chilog. 3 — Fieno chilog. 6 — Paglia da lettiera chilog. 4.

Detta impresa sarà regolata dal capitolo di condizioni generali e speciali d'oneri per la medesima stabilito; quale capitolo formerà parte integrale del contratto di appalto, ed è visibile presso le Amministrazioni delle Legioni territoriali dell'arma di Napoli, Bologna, Bari, Firenze, Milano, Roma, Piacenza, Torino e Verona.

L'appalto in parola seguirà per mezzo d'incanti a partiti segreti, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento generale sulla Contabilità dello State.

Gli accorrenti allo incanto per essere ammessi a far partito dovranno presentare la ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio di lire 45,000 in valore reale fatto presso le Amministrazioni delle Legioni territoriali sopra indicate, le quali, come si dirà qui sotto, sono autorizzate a ricevere i partiti.

Tale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente la offerta, ma dovrà essere presentata a parte.

Qualora il deposito sia fatto in cartelle del Debito Pubblico, i titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno agli incanti dovranno esser fatti in carta bollata da lira 1, esclusa l'applicazione della marca da bollo sulla carta comune, e dovranno essere chiusi in pieghi suggellati.

I partiti suddetti dovranno esprimere in tutte lettere la precisa indicazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere ed il costo della razione, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta; quindi si avvertono i concorrenti all'asta che i partiti da presentarsi devono essere formulati nel modo seguente:

" Il sottoscritto si obbliga provvedere alla Legione carabinieri Reali, Napoli, l'avena a L. . . . . il quintale, il fieno a L. . . . . il quintale; la paglia a L. . . . . il quintale, ai quali prezzi il costo della razione, composta di chilog. 3 di avena, di chilog. 6 di fieno e chilog. 4 di paglia, risulta di L. . . . . "

Il deliberatario resta obbligato di provvedere, ove l'Amministrazione legionale ne faccia richiesta giusta l'articolo 20 del capitolato, i seguenti generi ai prezzi qui appresso segnati, i quali saranno invariabili e non soggetti a nessun ribasso d'incanto:

Crusca di frumento a	L. 12	il quintale	Farina di segale a .	. L. 22	il quintale
Segale in grano a . .	„ 20	id.	Farina di orzo a . .	„ 21	id.
Orzo in grano a . . .	„ 19	id.	Farina di frumento a .	„ 36	id.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque Amministrazione legionale sopraccennata, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino ufficialmente a questa Amministrazione appaltante prima che, a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870, sia dichiarato aperto lo incanto e quando non siano accompagnati dalle ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio.

Saranno anche accettate le offerte trasmesse per posta all'ufficio appaltante purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito; quelli fra i suddetti offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandati di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto speciale di procura.

Le offerte per telegrammi e quelle condizionate non saranno ammesse.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto un prezzo per razione maggiormente inferiore, o pari almeno al prezzo della razione stabilito nella scheda di base.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è fissato a giorni 15 decorribili dalle ore 12 meridiane del giorno in cui seguirà il deliberamento provvisorio.

Si avverte che in caso di deserzioni d'incanti saranno considerate nulle le offerte di trattativa privata che fossero inviate o presentate al Ministero della Guerra, dappoichè le medesime devono essere presentate o trasmesse non altrimenti che a quest'Amministrazione.

Le spese tutte degli incanti e del contratto sono a carico del deliberatario giusta l'articolo 7 del capitolato d'appalto.

Napoli, 9 ottobre 1882.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il Capitano direttore dei conti : F. BALLO.

5707

INTENDENZA DI FINANZA IN MILANO

Avviso.

Col presente avviso viene aperto il concorso per il conferimento delle seguenti rivendite di generi di privativa:

N. 1. Rivendita n. 4 in Samarate, assegnata per le leve al magazzino di Gallarate, del presunto reddito lordo in tabacchi di lire 200 all'anno.

N. 2. Rivendita n. 2 in Montonate, frazione di Mornago, assegnata per le leve al magazzino di Gallarate, del presunto reddito lordo in tabacchi di lire 117 80 all'anno.

N. 3. Rivendita n. 2 in Casate, frazione di Bernate Ticino, assegnata per le leve al magazzino di Abbiategrasso, del presunto reddito lordo in tabacchi di lire 150 all'anno.

N. 4. Rivendita n. 2 in Arcagnago, frazione di Carpiano, assegnata per le leve al magazzino di Melegnano, del presunto reddito lordo in tabacchi di lire 281 48 all'anno.

Le suddette rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Milano, li 2 ottobre 1882.

5629 *Per l'Intendente*: **GARIBALDI.**

REGIA PREFETTURA
della provincia di Calabria Citeriore

AVVISO DI CONCORSO per terna allo esercizio della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1883-1887.

In seguito alla deserzione delle aste, dovendosi procedere allo appalto della Ricevitoria di questa provincia pel quinquennio 1883-1887, col metodo della 2ª terna, si invitano gli aspiranti a presentare al sottoscritto, fino alle ore 12 meridiane del giorno 24 corrente ottobre, le loro offerte in diminuzione dell'aggio elevato alla misura di lire 0 25 per cento di versamento di imposte sovrimposte, tasse ed altre riscossioni da effettuarsi coll'obbligo del non riscosso come riscosso, e di lire 0 15 per le entrate provinciali non vincolate al detto obbligo.

Le offerte debbono contenere l'esplicita accettazione di tutte le disposizioni della legge, regolamenti, capitoli normali e capitoli speciali modificati, visibili in questa Prefettura, e debbono essere garentite col deposito provvisorio di lire 101,000 in numerario o in titoli al portatore al prezzo di Borsa da eseguirsi presso la Tesoreria provinciale o presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato dovrà presentare nei modi e termini di legge la cauzione definitiva nel preciso ammontare di lire 790,100.

Le spese del contratto, della cauzione e quelle di stampa e d'inserzione sono a carico del nominato.

Cosenza, 4 ottobre 1882.

Per la Deputazione provinciale
Il Prefetto Presidente: **REICHLIN.**

5644

MUNICIPIO DI TERMINI IMERESE

In Termini Imerese, città di 25,000 abitanti, capoluogo di circondario e sede di Tribunale, ad un'ora di strada ferrata da Palermo, esiste una ricca sorgente di acque termali, la quale è dell'uguale efficacia di quella dell'isola d'Ischia, risultando degli stessi elementi chimici.

Il Municipio, volendone ampliare e migliorare l'attuale Stabilimento con una spesa di lire 300,000 incirca, come ad un progetto dell'ingegnere Almeyda, ne offre l'esecuzione, ed il successivo esercizio sarà per garentirne un corrispondente minimo d'interesse.

I concorrenti potranno dirigersi al Municipio per tutti i chiarimenti necessari facendo, non più tardi del 31 dicembre prossimo, tenere al medesimo le loro offerte.

Termini Imerese, il 9 ottobre 1882.

5711 *Per il Sindaco*: **F. COSENZ.**

AVVISO D'ASTA

per vendita di beni stabili appartenenti all'Istituto ASSAROTTI *pei sordo-muti in Chiavari.*

Essendo andato deserto per mancanza di oblatori l'incanto per la vendita all'asta pubblica dei beni stabili di cui ai lotti primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo dell'avviso 16 agosto p. p., appartenenti all'Istituto Assarotti pei sordo-muti in Chiavari,

Si fa noto al pubblico che alle ore undici di mattina del giorno 7 novembre p. v., in Chiavari, nella sala del palazzo comunale, posto sulla piazza di N. S. dell'Orto, al civico n. 13, ed avanti al signor presidente dell'Amministrazione dell'Istituto suddetto, coll'intervento di me notaro Benedetto Bancalari, si procederà ad un nuovo esperimento d'asta, nel quale si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero delle offerte per ciascun lotto.

Descrizione dei beni a vendersi, posti nella città di Genova.

Lotto primo. — Bottega al pianterreno della casa in piazza Ferretti, n. 2, ad uso di farmacia, e retrobottega ad uso laboratorio chimico, nonchè altra bottega sull'angolo fra piazza Ferretti e via San Bernardo, ad uso osteria, con altri tre locali ad uso retrobottega, per il prezzo di lire 24,860.

Lotto secondo. — Tutto il primo piano della casa in piazza Ferretti, n. 2, composto di due appartamenti, di cui uno a sud, l'altro a nord; quest'ultimo gravato di usofrutto a favore del signor cav. avv. Paolo Chiappe, per il prezzo di lire 10,000.

Lotto terzo. — Tutto il secondo piano della casa suddetta, formante un appartamento, per il prezzo di lire 12,850.

Lotto quarto. — Tutto il terzo piano della casa suddetta, formante un appartamento, ed una piccola cantina al pianterreno, per il prezzo di lire 11,440.

Lotto quinto. — Il quarto ed ultimo piano della casa suddetta, ossia l'ultimo appartamento in ascendere, con cucina, ed altri due ripostigli nei sottotetti, piccoli terrazzi sul tetto, e con cantina nei fondi, per il prezzo di lire 12,850.

Lotto sesto. — Un appartamento posto al primo piano di una casa in via San Bernardo, n. 34, con cucina al pianterreno e pompa per attingere l'acqua dal pozzo comune, con altro accesso nelle scale, e con una cantina nei fondi, per il prezzo di lire 6500.

Lotto settimo (già ottavo). — Casa da cima a fondo, con ingresso in piazza San Donato, n. 21, composta di una bottega e fondo al pianterreno, e sei appartamenti ai piani superiori, con giardino annesso ad uso dei medesimi. Due di detti appartamenti sono gravati di usofrutto a favore della signora Bormioli, pel prezzo di lire 55,000.

Le condizioni di vendita sono visibili alla segreteria dell'Amministrazione, e nello studio del notaro Benedetto Bancalari in Chiavari.

Sarà ammesso nei quindici giorni successivi al deliberamento, che scaderanno a mezzodì del 23 novembre p. v., l'aumento non inferiore al ventesimo, coll'obbligo a chi lo propone di uniformarsi alle condizioni di vendita.

Chiavari, 4 ottobre 1882.

5717 BENEDETTO BANCALARI Notaro.

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite di generi di privativa:

Reviglïasco, assegnata per le levate al magazzino di Chieri, reddito lire 435.

Rivera, assegnata per le levate al magazzino d'Avigliana, reddito lire 489.

Monjovet-Borgo, assegnata per le levate al magazzino di Donnaz (Spaccio), reddito lire 200.

Romano Canavese (Cascine), assegnata per le levate al magazzino d'Ivrea, reddito lire 196.

Pomaretto, assegnata per le levate al magazzino di Pinerolo, reddito lire 281.

Pragelato-Ruà, assegnata per le levate al magazzino di Fenestrelle (Spaccio), reddito lire 225.

Givoletto, assegnata per le levate al magazzino di Torino (1° circolo), reddito lire 223.

Chiusa San Michele, assegnata per le levate al magazzino d'Avigliana, reddito lire 520.

Lugnacco, assegnata per le levate al magazzino d'Ivrea, reddito lire 150.

Borgata Sant'Antonio (Cantalupo), assegnata per le levate al magazzino di Pinerolo, reddito lire 100.

Borgo San Grato (Carmagnola), assegnata per le levate al magazzino di Carmagnola, reddito lire 400.

Tavernette, assegnata per le levate al magazzino di Pinerolo, reddito lire 100.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine d'un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia di Torino, le proprie istanze su carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, di quello di non incorsa penalità, dello stato di famiglia e di fortuna, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare in loro favore.

Le domande presentate all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Torino, addì 7 ottobre 1882.

5684 *L'Intendente*: DEMARIA.

Provincia di Padova — Distretto di Este

MUNICIPIO DI ESTE

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di giovedì 2 novembre 1882, alle ore 10 ant., si terrà alla presenza della Giunta un esperimento d'asta per l'appalto indicato nella sottoposta tabella.

L'asta seguirà in due lotti distinti, col metodo della candela vergine.

L'appalto è duraturo per nove anni dal 1° gennaio 1883 a tutto dicembre 1891. La gara verrà aperta sui dati presuntivi annui sottoindicati, previo il deposito provvisorio indicato nella sottoposta tabella, e la prova d'idoneità.

Il termine utile (fatali) per le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di delibera è fissato in giorni quindici, che avranno fine alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 18 novembre 1882.

Le spese tutte d'asta e del contratto stanno a carico del deliberatario.

Il capitolato d'appalto è ostensibile presso questa segreteria nelle ore di ufficio.

Dal Palazzo municipale, Este, li 9 ottobre 1882.

Il Sindaco ff.: A. VENTURA.

Il Segretario: ZUCCARO.

DESCRIZIONE	Estesa delle strade	Solido annuo preventivato	Materia da fornirsi	Somma annua di stima soggetta al ribasso d'asta	Deposito	Cauzione definitiva
I lotto. Fornitura della ghiaia fluviale vagliata di Adige per la manutenzione delle otto strade indicate nel progetto.	13454	1125	Ghiaia fluviale d'Adige vagliata.	11,353 40	1500	2000
II lotto. Fornitura del pietrisco o breccia per la manutenzione delle 15 strade indicate nel progetto.	26136	1315	Pietrisco o breccia trachite.	5,299 95	500	2000

Osservazioni.

I. Il deposito a garanzia delle offerte potrà essere fatto in valuta legale o titoli del Debito Pubblico dello Stato calcolati al corso di listino della *Gazzetta di Venezia* del giorno precedente.

II. La cauzione definitiva da prestarsi all'atto della stipulazione del contratto potrà essere data in valuta legale o con ipoteca o anche mediante garanzia di persona benevisa alla stazione appaltante. 5735

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso di seguito deliberamento.

Negli incanti tenutisi oggi in quest'ufficio, a tenore del precedente avviso del 18 settembre scorso, per l'appalto del trasporto dei pacchi postali tra l'ufficio centrale dei pacchi e la stazione della ferrovia, e tra gli uffici postali succursali ora esistenti e quelli che venissero in seguito istituiti e l'ufficio centrale predetto, dal 1° gennaio 1883 a tutto dicembre 1887, in base all'annuo corrispettivo di lire 8000, ebbe luogo il deliberamento dell'appalto stesso al prezzo di lire 4320.

Il termine utile per fare offerte di ribasso non minori del ventesimo del prezzo suddetto di primo deliberamento è fissato in giorni quindici, e scadrà perciò alle ore 11 del mattino del 24 corrente.

Torino, li 9 ottobre 1882.

Per detta Prefettura
E. LEGNANI.

5685

COMUNE DI BAGNOREA

Avviso d'Asta.

Sul prezzo di lire 26,141 05, pel quale fu, in primo esperimento, aggiudicato l'appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un carcere mandamentale in questa città, è stata presentata una diminuzione di lire 1307 06.

Alle ore 11 antimeridiane del giorno 31 del corrente mese di ottobre, in questa Casa comunale, innanzi al ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo un nuovo incanto, ad estinzione di candela, per la definitiva aggiudicazione dell'appalto suddetto, qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 24,833 99 (lire ventiquattromila ottocentotrentatre e centesimi novantanove), e restano ferme le condizioni indicate nell'avviso del 10 agosto 1882.

Bagnorea, 9 ottobre 1882.

5739 *Il ff. di Sindaco*: C. COLESANTI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI VENEZIA.

Atto di citazione.

Moriva in Venezia nel 1° maggio 1882, senza testamento, il sig. Eugenio Nodari fu Sebastiano.

Erano designati dalla legge come suoi eredi le figlie Gemma, Filomena, Luigia e Marietta, e la moglie Teresa Poli, le quali accettarono l'eredità con verbale 6 maggio 1882, eretto presso la Pretura II di Venezia.

L'inventario fu compito nel dì otto maggio 1882 a cura del veneto notaio Gualandra, a ciò giudizialmente delegato.

Varie opposizioni furono notificate. Riesce difficile che i creditori si accordino per un'amichevole liquidazione e distribuzione della sostanza ereditaria di molto inferiore all'ammontare dei debiti che l'aggravano.

Ciò premesso, e premesso pure che mediante decreto 15 settembre 1882 di questo Tribunale venne accordata facoltà di effettuare la citazione per pubblici proclami, a richiesta delle signore Gemma, Filomena, Luigia e Marietta Nodari, la prima assistita dal marito signor Leonardo Negri, l'altra dal marito signor Pietro Albizzi, non che di Teresa Poli vedova Nodari, i quali eredi beneficiari del fu Eugenio Nodari, con doni presso l'avvocato Antonio Ivancich, con studio a S. Moisè, n. 1471, in Venezia, ho citato e cito:

1. La signora Anna Missona vedova Poletti, domiciliata a S. Marco.
2. Il signor avv. Vincenzo Guerra, id. a S. Fantin.
3. Il signor Francesco Gallicioli, id. a S. Polo.
4. Il signor Andrea Nenzi fu Fortunato, id. a S. Marco.
5. Il sig. Calligaris Giacomo, qui domiciliato.
6. La signora Antonia Chiurlotto vedova Balbiani, domiciliata a S. Felice.
7. Il signor Pellegrini Antonio, di Trieste.
8. Il sig. Pellegrini Carlo, id.
9. Il sig. Pellegrini Angelo, id.
10. La sig.a Pellegrini Clotilde, id.
11. La sig.a Pellegrini Leopolda, id.
12. La sig.a Pellegrini Anna, id.
13. La sig.a Pellegrini Amalia, id.
14. Il sig. Fumato Gaetano.
15. Il sig. Purisuf Giuseppe, quali rappresentanti la chiesa di S. Raffaele in Venezia.
16. Il sig. Luigi Venchierutti fu Antonio, di Venezia.
17. La sig.a Regina Marchiorazzo fu Lorenzo, id.
18. Il sig. Costante Bianchi fu Antonio.
19. Il sig. Giuseppe Soranzo di Pietro.
20. Il sig. Moschini Giovanni, quale direttore della Banca del Popolo di Venezia.
21. La signora Rossetti Luigia fu Sebastiano.
22. La signora Cecilia Biasi.
23. La signora Felicita Vernizi.
24. Il sig. Macedonio Miotto, per sè e fratelli.
25. Il signor Verloet o Verolet Giuseppe.
26. Il sig. Francesco D. Chiurlotto.
27. La signora Carlotta Mazzoli.
28. Il sig. Giovanni Padovan.
29. La signora Elisabella Padovan Del-Col.
30. La signora Isabella Bevilacqua Maria, per sè e pel minore suo figlio Giovanni.
31. La signora Isabella Maria fu Luigi, queste due ultime ai nn. 30, 31 anche quali eredi Rosa Cainero Bevilacqua.
32. Il sig. Antonio Petruzzi.
33. Il sig. Angelo Soldà, quale direttore della Banca Popolare di Padova.
34. Il sig. Nivetto Pietro, di Padova.
35. Il sig. Minerbi Guglielmo, quale sindaco del fallimento di Giacomo Trancontin (fallito).
36. I signori Fiscer et Rechteiner, ditta di Venezia, rappresentata da Fiscer Carlo e Rechteiner Federico.
37. Il sig. avv. Sacerdoti, quale sindaco della Banca Mutua Popolare Veneta (fallita).
38. Il sig. Carlo Tarantola.
39. Il sig. Eugenio Tosetti.
40. La Cassa di Risparmio di Venezia, e per essa il suo direttore, sig. Ricco G. D.
41. La signora Maria Elisa Piccoli Pedranzan.
42. Il sig. Crestani Annibale.
43. Il signor Bartolomeo Bizio, di Venezia.
44. Il sig. Costante Bianchi, id.
45. Il signor Bernardo Argentin fu Isidoro.
46. Il sig. Zorzetto Eugenio.
47. Il sig. Giovanni Cucchetti.
48. Il signor Antonio Panciera.
49. Il sig. Gio. Battista Panciera.
50. Il sig. Antonio dott. De Toni.
51. Il sig. Duodo De Perini.
52. La signora Panciera Antonia, coniug., di qui.
53. Il sig. conte Roberto Grimani fu Filippo, di Mestre.
54. Il sig. conte Pasquale Grimani di Roberto, id.
55. Il signor Pietro Marconi fu Giovanni Maria.
56. Il sig. Innocente Toppani, quale ff. di direttore della Banca Mutua Popolare di Venezia.
57. Il sig. conte Girolamo Soranzo.
58. Il sig. Minio Giovanni.
59. Il sig. Vettori Giovanni.
60. La signora Beatrice Penzo.
61. Il signor Gabrielli Pasquale fu Giuseppe.
62. Il sig. Giovanni Maria Negri, di Vicenza.
63. Il sig. Gaetano Bevilacqua, id.
64. La signora Luigia De-Betto fu Giacomo, maritata Partina.
65. Il signor Simeone Ruffini.
66. Il signor cav. Pietro Bane.
67. Il signor D. Doria Bartolommeo.
68. Il signor Creazzo Ottaviano, tutte tre Fabbricerie della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
69. Il signor Francesconi Vincenzo.
70. La signora Guerra Catterina, di Treviso.
71. Il signor avv. Antonio Ivancich.
72. Il signor avv. Graziano cavaliere Ravà.
73. Il signor Luigi Crovato, terrazzaio.
74. Il signor Domenico Bon, falegname.
75. Il signor Giuseppe Folin, detto Stecca.
76. Il signor Michele Sanvido.
77. Il signor Giuseppe Partenio.
78. Il signor Augusto Bartesi.
79. Il signor Isacco comm. Pesaro Maurogonato.
80. Il signor G. A. Gidoni.
81. Il signor Giulio De Chantal, quali rappresentanti la Società dei Molini Mirano.
82. Il signor Giovanni Maria Bevilacqua Negri.
83. Il signor Zanovello Antonio fu Domenico.
84. La signora contessa Teresa Avogadro maritata Soranzo.
85. Il signor Claudio Giuseppe Avogadro fu Gio. Andrea.
86. Il signor Antonio Rossetti, per sè e quale padre dei minori suoi figli Giuseppe, Pierina, Elisa ed Ida.
87. La signora Lucia Molin fu Angelo, vedova Rossetti Sebastiano.
88. Il signor Zanovello Giovanni di Paolo.
89. Il signor Zanovello Pietro id.
90. La signora Zanovello Luigia id.
91. La signora Zanovello Adele id.
92. La signora Zanovello Amalia id.
93. Il signor Zanovello Fortunato id.
94. Il signor Luigi Chicchi.
95. Il signor Domenico Rossi.
96. Il signor Angelo Terrazzani.
97. Il R. Ufficio di commisurazione in Este.
98. Il signor Angelo Terrazzani fu Domenico,

A comparire dinanzi il Tribunale civile e correzionale di Venezia entro il termine di giorni 40 (quaranta), per ivi ammettere od altrimenti farsi ammettere la seguente domanda:

I. Dovere i suddetti citati insinuare gli eventuali loro titoli di credito verso il defunto Eugenio Nodari fu Sebastiano mediante documentata domanda, da depositarsi presso la cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Venezia entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione dell'emananda sentenza, all'effetto che il Tribunale medesimo abbia a determinare, a sensi e pegli effetti dell'art. 996 Codice civile, l'ordine e il modo in cui verranno eseguiti i pagamenti entro le forze della sostanza e non oltre.

II. Delegarsi un giudice di cotesto Tribunale alla relativa istruttoria.

III. Dovere le spese del presente giudizio stare a carico della sostanza ereditaria, e dover rifondere gli eventuali opponenti le spese della loro opposizione.

Con invito a comparire e fare la sua insinuazione a qualunque creditore non citato.

La presente citazione per proclami, da me usciere sottoscritta, la ho oggi consegnata alla parte istante, perchè a tutta sua cura sia fatta inserire nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in Roma.

Venezia, li 3 (tre) ottobre milleottocentottantadue.

5720 DOMENICO DE LORENZI usciere.

ATTO D'APPELLO.

L'anno 1882, il giorno 10 ottobre, in Benevento, ad istanza del signor Angelomaria d'Alessandro, possidente domiciliato in Benevento, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 3 maggio 1877, nella qualità come dagli atti,

Io Antonio Franchini, usciere presso il Tribunale civile di Benevento, ove domicilio, a via San Erasmo, n. 16, ho dichiarato per pubblici proclami, come da deliberazione d'autorizzazione emessa dal sullodato Tribunale civile di Benevento, in data 17 agosto 1880, registrata a debito in cancelleria al n. 2898 del registro cronologico, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia di Benevento, e nel Giornale ufficiale del Regno d'Italia, ed anche per affissione di copie alla porta esterna del locale del Tribunale medesimo per gli individui di domicilio, residenza e dimora ignoti, e consegna d'altre copie al Pubblico Ministero, a termini degli articoli 141 e 146 del vigente Codice di procedura civile a' seguenti individui, cioè:

1. Lombardi D. Aquilina - 2. Mazzei cav. Gabriele - 3. Canonico Rocco Saccone - 4. Marcarelli Blandina fu Pasquale - 5 Giribona Leopoldo fu Stefano - 6. Marcarelli Nicola fu Pasquale - 7. Coniugi Girobone M.a Grazia e Marcarelli Girolamo - 8. Coniugi Giribone Filomena e Lombardi Valentino. Ed essi Marcarelli e Lombardi per la semplice autorizzazione maritale - 9. Marcarelli Girolamo - 10. Marcarelli Emilia - 11. Sciana Arcangela fu Gabriele - 12. Pasquale - 13. Achille - 14. Ernesto, germani Marcarelli di Nicola - 15. Marcarelli Nunzia e suo marito Francesco Paolo per la semplice autorizzazione maritale - 16. Marcarelli Gabriella - 17. Coniugi Marcarelli Adelaide, Lombardi Antonio, a questi tanto in proprio nome che per la maritale autorizzazione - 18. Bartolomeo - 19. Francesco - 20. Giuseppe - 21. Carlo - 22. e Gabriele padre - figli Mazzei - 23. Mazzei Filomeno - 24. Mazzei Emiddio - 25. Canonico Aurelio - 26. Flaviano - 27. Girolamo - 28. e Gioconda Lombardi fu Alessandro - 29. Scalone M.a - 30. Lombardi Valentino - 31. Minicozzi Concetta - 32. Coniugi Minicozzi Lucrezia e Alterizio Raffaele - 33. Coniugi Minicozzi Scolastica e Masucci Giuseppe, ed essi Alterizio e Masucci per l'autorizzazione maritale - 34. Minicozzi Francesco Paolo - 35. Coniugi Minicozzi Filomena e Luongo Luigi - 36. Minicozzi Giuseppe fu Gabriele - 37. Riola Michele - 38. Coniugi Riola Giuseppe e Nicola La Rocca - 39. Riola Carmela vedova di Domenico Fasulo - 40. Riola Antonia vedova di Giuseppe La Rocca - 41. Coniugi Riola Angela e Giovannantonio Saccone - 42. Nicola - 43. e Casimiro Riola - 44. Minicozzi Giovannantonio - 45. Coniugi Minicozzi Margherita e Minicozzi Pellegrino - 46. Coniugi Riola Margherita e Saccone Giuseppe - 47. Coniugi Minicozzi Teresina e Mazzei Angelo - 48. Coniugi Minicozzi Maddalena e Saccone Francesco, ed esso Longo, La Rocca, Saccone, Giovannantonio, Giuseppe e Francesco Minicozzi, e Mazzei per la semplice autorizzazione maritale, domiciliati tutti nel comune di Padula, meno la Lombardi Aquilina e cav. Mazzei che domiciliano in Benevento - 49. Giribone Almeinda e 50 Giribone Giulia, e Luca Vittorio, e questi per la sola autorizzazione maritale, e queste due ultime di domicilio, residenza e dimora ignoti, e tutti poi nella qualità come dagli atti.

Che l'istante col presente atto produce formale e parziale appello avverso la sentenza proferita in giudizio esecutoriale dal signor pretore di Paduli nell'udienza 14 febbraio andante anno, in continuazione di quella 7 stesso mese, registrata a debito in Benevento, li 2 marzo 1882, al num. 434, per lire sei, Masi, loro notificata con atto di me stesso usciere, del 2 stante mese di ottobre, registrata a debito in Benevento a sei ottobre 1882, al num. 2511, ecc., per lire 3, Masi, e per la sola parte della sentenza relativa alla condanna dell'istante al pagamento delle spese a favore dell'Erario dello Stato, imperocchè quel giudice doveva metterle tutte a carico dei possessori dei fondi ereditari, a dividersi dalle rendite dei quali lo istante medesimo conseguire doveva la liberanza assegnatagli come dagli atti.

Per tale ragione, salvo a modificare ed aggiungerne altre, io medesimo usciere sulla stessa istanza ho citato tutti i sopraddetti appellati per pubblici proclami, ed affissione come sopra, a comparire innanzi al Tribunale civile di Benevento, 1a sezione, nella quale trovasi incardinato il giudizio di petizione di eredità nell'udienza del 28 prossimo mese di novembre, per ivi sentire rivocare e riformare l'appellata sentenza del 14 febbraio 1882, emessa come sopra dal signor pretore del mandamento di Paduli nella sola parte relativa alla condanna dell'istante al pagamento delle spese a favore dell'erario dello Stato, e facendo quello che il lodato magistrato far doveva, condannare invece chi per legge alle spese dei giudizi in primo grado ed in appello, salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Con dichiarazione che il procuratore officioso, avvocato Ignazio Pilla, seguiterà a procedere per l'istante.

La presente copia si è consegnata all'istante per inserirsi nel Giornale ufficiale del Regno d'Italia.

N. 233 del repertorio. Specifica totale lire 25 10.

Antonio Franchini usciere.

N. 13605 del cronologico.

A 9 ottobre 1882.

Copia da inserirsi nel Giornale.

5708 Il vicecanc. MASTROCINQUE.

AVVISO.

Essendosi dal nobile Gaetano La Motta dei baroni di San Silvestro, da Nicosia (Catania), inoltrata domanda per ottenere, *maritali nomine*, il riconoscimento del titolo baronale di Salinella pervenuto alla di lei consorte, nobile Maria Speciale e Salomone dei baroni di Vaccarizzo, in virtù del testamento fatto dal defunto barone Michele Salomone di Salinella sotto il giorno 6 aprile 1879,

S'invita chiunque abbia giusta ragione di opporsi alla sopraddetta domanda, a voler notificare, con ricorso indirizzato al Ministero dell'Interno, i motivi di opposizione. 5741

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.